



Regione
Lombardia
BOLLETTINO UFFICIALE

REPUBBLICA ITALIANA

SOMMARIO

C) GIUNTA REGIONALE E ASSESSORI

Delibera Giunta regionale 4 ottobre 2021 - n. XI/5318
Costituzione dell'osservatorio per l'attuazione del fattore famiglia lombardo – previsto con l.r. 27 marzo 2017, n° 10 «Norme integrative per la valutazione della posizione economica equivalente delle famiglie – Istituzione del fattore famiglia lombardo» 3

Delibera Giunta regionale 4 ottobre 2021 - n. XI/5320
Indicazioni per l'accesso alle unità di offerta socioassistenziali e per lo svolgimento delle attività nelle unità di offerta sociali rivolte alle persone con disabilità a carattere diurno - Servizio formazione all'autonomia per persone disabili (SFA) e Centro socio educativo (CSE) 4

Delibera Giunta regionale 4 ottobre 2021 - n. XI/5327
Approvazione dello schema di protocollo d'intesa per la Costituzione presso l'ente nazionale risi di un tavolo tecnico di confronto sulle misure della PAC 2023 – 2027 per l'integrazione dei processi di conoscenza del settore agroalimentare del riso e della sua filiera, tra Regione Lombardia, Regione Piemonte, Ente Nazionale Risi, Coldiretti, Confagricoltura, CIA E AIRI 16

Delibera Giunta regionale 4 ottobre 2021 - n. XI/5335
Fondo Comuni Confinanti - Determinazioni conseguenti alla delibera del comitato paritetico n. 2 del 30 luglio 2021: ambiti alta valtellina e Parco nazionale Dello stelvio 23

D) ATTI DIRIGENZIALI
Giunta regionale

D.G. Agricoltura, alimentazione e sistemi verdi

Decreto dirigente unità organizzativa 4 ottobre 2021 - n. 13127
Aggiornamento dell'area delimitata per la presenza di Popillia japonica newman in Lombardia. Abrogazione d.d.u.o. n. 10233/2020 26

Decreto dirigente struttura 1 ottobre 2021 - n. 13085
Revoca del decreto 18 settembre 2020 n. 10899 «Approvazione del disciplinare di affidamento in concessione delle acque del bacino di pesca 7 – Valle Brembana ai sensi dell'art. 134 comma 2 l.r. 31/2008» 31

D.G. Turismo, marketing territoriale e moda

Decreto dirigente unità organizzativa 1 ottobre 2021 - n. 13083
Bando «Demo 2021-2022: iniziative ed eventi di design e moda» (decreto n. 5513 del 22 aprile 2021). Quinto decreto: approvazioni esiti istruttori 32

D.G. Enti locali, montagna e piccoli comuni

Decreto dirigente struttura 28 settembre 2021 - n. 12818
Fondo Comuni Confinanti - Progetti strategici – Comune di Breno (BS): Int. 4.2BR «Realizzazione nuovo parcheggio pubblico e deposito a servizio della frazione Mezzarro». CUP J71B17000520009. Espressione del parere regionale in merito al progetto di fattibilità tecnico economica e nulla osta alla liquidazione dell'anticipo del 10% del finanziamento del fondo comuni confinanti, ai sensi dell'art. 3.1 della «Procedura interna per l'attuazione delle proposte di interventi strategici sul Fondo Comuni Confinanti», approvata con d.g.r. n. 4112 del 21 dicembre 2020 35

D.G. Formazione e lavoro

Decreto dirigente unità organizzativa 5 ottobre 2021 - n. 13199
Avviso per l'attuazione di garanzia giovani fase 2 in lombardia di cui al d.d.g. n.19738 del 24 dicembre 2018 – Determinazioni: proroga termini di chiusura del bando 39

Serie Ordinaria n. 40 - Giovedì 07 ottobre 2021

D.G.Territorio e protezione civile**Decreto dirigente unità organizzativa 29 settembre 2021 - n. 12905**

Nuove determinazioni in merito al differimento dei termini temporali dell'istruttoria delle domande presentate sul bando «Interventi finalizzati all'avvio di processi di rigenerazione urbana», approvato con il d.d.u.o. 15 gennaio 2021 - n. 245 41

Decreto dirigente unità organizzativa 29 settembre 2021 - n. 12906

Nuove determinazioni in merito al differimento dei termini temporali dell'istruttoria delle domande presentate sul bando «Interventi finalizzati alla riqualificazione e valorizzazione turistico-culturale dei borghi storici», approvato con il d.d.u.o. 15 gennaio 2021 - n. 248 42

C) GIUNTA REGIONALE E ASSESSORI

D.g.r. 4 ottobre 2021 - n. XI/5318

Costituzione dell'Osservatorio per l'attuazione del fattore famiglia lombardo - previsto con l.r. 27 marzo 2017, n° 10 «Norme integrative per la valutazione della posizione economica equivalente delle famiglie - Istituzione del fattore famiglia lombardo»

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge regionale 27 marzo 2017, n. 10 «Norme integrative per la valutazione della posizione economica equivalente delle famiglie - Istituzione del fattore famiglia lombardo»;

Visto in particolare l'art. 4 della l.r. citata che:

- prevede l'istituzione, presso la Giunta regionale, senza oneri di bilancio, dell'Osservatorio per l'attuazione del fattore famiglia lombardo, di cui fanno parte:
 - tre consiglieri regionali, di cui due della maggioranza e uno della minoranza, designati dal Consiglio regionale;
 - tre rappresentanti delle Associazioni familiari più rappresentative iscritte nel Registro regionale delle Associazioni di solidarietà familiare;
 - un rappresentante delle Organizzazioni Sindacali maggiormente rappresentative;
 - un rappresentante designato dall'Associazione Nazionale Comuni Italiani (ANCI);
 - un rappresentante espressione del mondo accademico;
- effettua il monitoraggio degli impatti del fattore famiglia lombardo sull'efficacia dei servizi erogati;
- trasmette la propria relazione annualmente alle competenti commissioni consiliari;
- demanda alla Giunta regionale il compito di provvedere alla costituzione dell'Osservatorio e di definirne le modalità di funzionamento, precisando che lo stesso decadrà automaticamente al termine della legislatura;
- prevede che con la nuova legislatura si valuterà la ricostituzione dell'Organismo sulla base anche dei nuovi assetti organizzativi;
- prevede che la partecipazione all'Osservatorio è a titolo gratuito (comma 4);

Vista la d.g.r. n° 1539 15 aprile 2019 «Costituzione dell'Osservatorio per l'attuazione del Fattore Famiglia Lombardo - previsto con l.r. 27 marzo 2017 n. 10» e la d.g.r. n° 1610 del 15 maggio 2019 «Osservatorio per l'attuazione del Fattore Famiglia Lombardo previsto con l.r. 27 marzo 2017 n.10: aggiornamento componenti - modifica alla dgr n. 1539 del 15 aprile 2019», con la quale veniva costituito presso gli uffici della Direzione Generale Politiche per la Famiglia, Genitorialità e Pari Opportunità l'Osservatorio e ne venivano definitive le modalità di funzionamento;

Visto il decreto del Presidente di Regione Lombardia dell' 8 gennaio 2021 n. 677 «Determinazioni in ordine alla composizione della Giunta regionale»;

Viste le d.g.r. n° XII/4185 del 13 gennaio 2021 e n° 4222 del 25 gennaio 2021 «Il Provvedimento organizzativo 2021» con cui sono stati aggiornati gli assetti organizzativi con una rimodulazione e ridistribuzione delle deleghe assessorili;

Ritenuto, pertanto, di procedere ad una nuova costituzione dell'Osservatorio per l'attuazione del Fattore Famiglia Lombardo, alla luce dei nuovi Provvedimenti Organizzativi;

Ritenuto, altresì:

- di prevedere l'ubicazione della Sede dell'Osservatorio per l'attuazione del fattore famiglia lombardo presso gli uffici della DG Famiglia, Solidarietà Sociale, Disabilità e Pari Opportunità;
- che la partecipazione all'Osservatorio sopra citato è a titolo gratuito e non prevede alcun compenso ai componenti coinvolti;
- che l'adozione del presente provvedimento non comporta oneri aggiuntivi a carico del bilancio regionale;

Ritenuto di rinviare al Direttore Generale della Direzione Famiglia, Solidarietà Sociale, Disabilità e Pari Opportunità - dr.ssa Claudia Moneta, tutti gli atti necessari per la costituzione dell'Osservatorio per l'attuazione del fattore famiglia lombardo, definendo le modalità del suo funzionamento;

Viste:

- la legge regionale 7 luglio 2008, n.20 «Testo unico delle leggi regionali in materia organizzazione e personale» ed i Provvedimenti Organizzativi della XI Legislatura;
- la legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 e successive modifiche e integrazioni nonché il regolamento di contabilità della Giunta Regionale;

Per le motivazioni espresse in premessa, a voti unanimi espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

1. di costituire, a seguito dei nuovi provvedimenti citati in premessa, con cui sono stati rimodulati gli assetti organizzativi della Giunta Regionale e ridistribuite le deleghe assessorili, l'Osservatorio per l'attuazione del fattore famiglia lombardo di cui all'art. 4, con la seguente composizione:

- tre consiglieri regionali, di cui due della maggioranza e uno della minoranza, designati dal Consiglio regionale;
- tre rappresentanti delle Associazioni familiari più rappresentative iscritte nel Registro regionale delle Associazioni di solidarietà familiare;
- un rappresentante delle Organizzazioni Sindacali maggiormente rappresentative;
- un rappresentante designato dall'Associazione Nazionale Comuni Italiani (ANCI);
- un rappresentante espressione del mondo accademico;

2. di prevedere l'ubicazione della sede dell'Osservatorio per l'attuazione del Fattore Famiglia lombardo presso gli uffici della DG Famiglia, Solidarietà Sociale, Disabilità e Pari Opportunità;

3. di stabilire che la partecipazione all'Osservatorio è a titolo gratuito e non prevede alcun compenso ai componenti coinvolti;

4. di dare atto che l'adozione del presente provvedimento non comporta oneri aggiuntivi a carico del bilancio regionale;

5. di rinviare al Direttore Generale della Direzione Famiglia, Solidarietà Sociale, Disabilità e Pari Opportunità - dr.ssa Claudia Moneta, tutti gli atti necessari per la costituzione dell'Osservatorio per l'attuazione del Fattore Famiglia lombardo e la definizione delle modalità del suo funzionamento;

6. di pubblicare la presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Lombardia.

Il segretario: Enrico Gasparini

Serie Ordinaria n. 40 - Giovedì 07 ottobre 2021

D.g.r. 4 ottobre 2021 - n. XI/5320

Indicazioni per l'accesso alle unità di offerta socioassistenziali e per lo svolgimento delle attività nelle unità di offerta sociali rivolte alle persone con disabilità a carattere diurno - Servizio formazione all'autonomia per persone disabili (SFA) e Centro socio educativo (CSE)

LA GIUNTA REGIONALE

Vista legge 28 maggio 2021, n. 76 «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, recante misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici», in particolare per quanto riguarda il ripristino dell'accesso dei visitatori a strutture residenziali, socioassistenziali e sociosanitarie;

Visti:

- l'art. 9 del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, così come modificato dall'art. 14 del decreto-legge 18 maggio 2021 n. 65: «Misure urgenti relative all'emergenza epidemiologica da COVID-19»;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 17 giugno 2021, ad oggetto: «Disposizioni attuative dell'articolo 9, comma 10, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, recante «Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19»;
- la legge 17 giugno 2021, n. 87 «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, recante misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19»;
- il decreto legge 23 luglio 2021, n. 105 e il decreto legge 6 agosto 2021, n. 111;
- il decreto legge 21 settembre 2021, n. 127 «Misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l'estensione dell'ambito applicativo della certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di screening»;

Vista l'ordinanza del Ministro della salute 8 maggio 2021;

Richiamate le indicazioni ministeriali e dell'ISS in riferimento alla prevenzione e gestione della COVID-19 e, più in generale, tutte le vigenti disposizioni governative correlate;

Richiamate altresì le seguenti Delibere regionali:

- XI/3183 del 26 maggio 2020 «ART. 8 DPCM 26 APRILE 2020 COME MODIFICATO DALL'ART. 9 DEL DPCM DEL 17 MAGGIO 2020: AVVIO FASE DUE SERVIZI SEMIRESIDENZIALI PER PERSONE CON DISABILITÀ»;
- XI/3226 del 9 giugno 2020, ad oggetto: «ATTO DI INDIRIZZO IN AMBITO SOCIOSANITARIO SUCCESSIVO ALLA «FASE 1» DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19»;
- XI/3524 del 5 agosto 2020, ad oggetto: «AGGIORNAMENTO AGLI ATTI DI INDIRIZZO EX DGR N. 3226 DEL 09 giugno 2020»;
- XI/3913 del 25 novembre 2020, ad oggetto: «AGGIORNAMENTO AGLI ATTI DI INDIRIZZO EX DDGR N. 3226 DEL 09 giugno 2020 E N. 3524 DEL 5 agosto 2020 - ULTERIORI INDICAZIONI PER LA GESTIONE DEI PAZIENTI COVID-19 NELLA RETE TERRITORIALE»;
- D.G.R. 4864 del 14 giugno 2021: «DETERMINAZIONI IN ORDINE ALL'AGGIORNAMENTO DELL'OFFERTA DI TAMPONI ANTIGENICI RAPIDI PER LA DIAGNOSI DI INFEZIONE DA SARS-CoV-2 A CARICO DEL SSR IN ATTUAZIONE DELL'ORDINANZA DEL MINISTRO DELLA SALUTE DELL'8 MAGGIO 2021 RECANTE «ULTERIORI MISURE URGENTI IN MATERIA DI CONTENIMENTO E GESTIONE DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 - MODALITÀ DI ACCESSO/USCITA DI OSPITI E VISITATORI PRESSO LE STRUTTURE RESIDENZIALI DELLA RETE TERRITORIALE» DELL'ART. 1 BIS L. 28 maggio 2021 N. 76»;
- XI/5181 del 6 settembre 2021 «AGGIORNAMENTO DEGLI ATTI DI INDIRIZZO PER LE STRUTTURE OSPEDALIERE E LE UNITÀ D'OFFERTA DELLA RETE TERRITORIALE IN RELAZIONE ALLA EMERGENZA PANDEMICA DA COVID-19 E ULTERIORI DETERMINAZIONI»;

Richiamate la nota del Direttore Generale della DIREZIONE GENERALE FAMIGLIA, SOLIDARIETÀ SOCIALE, DISABILITÀ E PARI OPPORTUNITÀ prot. J2.2021.0086080 del 3 giugno 2021 «Ordinanza Ministero della salute 8 maggio 2021: indicazioni alle unità di offerta sociale di tipo residenziale» e la circolare regionale n. 8 del

2 luglio 2020 «COVID fase 2. Indicazioni a richieste di chiarimenti nel contesto della rete d'offerta sociale»;

Dato atto degli esiti della campagna vaccinale che ha comportato un importante risultato in termini di controllo della diffusione della malattia sintomatica e dell'evento morte COVID-19 correlato, rendendo più sicure le relazioni tra le persone sia in ambito comunitario che assistenziale;

Ritenuto fondamentale per le persone con disabilità tutelare il loro benessere psicosociale attraverso il prosieguo del proprio «Progetto di vita» e il mantenimento di un rapporto con il contesto di appartenenza, ivi compresa la riattivazione dei percorsi di inclusione sociale nell'ambito delle diverse attività offerte dai servizi della rete territoriale;

Dato atto che a seguito delle evidenze e delle buone prassi emerse nel periodo emergenziale, che hanno consentito alle persone con disabilità di fruire dei servizi diurni con modalità innovative, si è ritenuto di avviare una riflessione sul modello d'offerta di servizi nell'area disabilità rinforzando e sostenendo, in via sperimentale, un'articolazione degli interventi maggiormente aderente alle progettualità individuali di tempo di vita delle persone;

Considerato pertanto necessario prevedere indicazioni al fine di:

- garantire da un lato la regolare ripresa delle attività e l'accesso nelle unità di offerta e servizi sociali, come meglio specificato nell'Allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- riconoscere dall'altro la possibilità di definire in via sperimentale ulteriori tipologie di attività all'interno delle unità di offerta sociale per la disabilità: Servizi di Formazione per l'Autonomia (SFA) d.g.r. 7433/2008 e Centri Socio-Educativi (CSE) d.g.r. 20763/2005, come da Allegato 2 parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Dato atto che per quanto attiene le unità d'offerta sociali SFA e CSE:

- nel rispetto delle specifiche responsabilità, la programmazione delle attività deve avvenire attraverso un'azione sinergica ed integrata tra Regione/ATS/ASST/Ambito/rappresentanti dei gestori dei servizi e delle famiglie;
- nel caso di ripresa delle attività i soggetti gestori - come indicato dalla d.g.r. XI/3183/2020 - sono tenuti alla presentazione di un progetto di riavvio del servizio condiviso con l'ATS territorialmente competente;

Stabilito che le disposizioni contenute nel presente provvedimento devono ritenersi automaticamente aggiornate per effetto di ulteriori disposizioni e/o indicazioni nazionali che, anche a seguito dell'andamento epidemiologico e per le conoscenze scientifiche riferite all'infezione da SARS-CoV-2, potrebbero seguire, demandando alla Direzione Generale competente l'adozione degli eventuali atti necessari;

Vista la l.r. n. 20/2008 nonché i provvedimenti organizzativi dell'XI legislatura;

Stabilito di pubblicare sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia (BURL) il presente provvedimento e di disporre per la trasmissione dello stesso alle ATS;

Vagliate ed assunte come proprie le predette determinazioni;
All'unanimità dei voti, espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

1. di approvare i seguenti allegati come parti integranti e sostanziali del presente provvedimento:

- Allegato 1: «Indicazioni per l'accesso alle unità d'offerta socioassistenziali»;
- Allegato 2 «Indicazioni per lo svolgimento delle attività nelle unità di offerta sociali a carattere diurno: servizio formazione all'autonomia per persone disabili (SFA) e centro socio educativo (CSE)»;

2. di confermare che per quanto attiene le unità d'offerta sociali SFA e CSE:

- nel rispetto delle specifiche responsabilità, la programmazione delle attività deve avvenire attraverso un'azione sinergica ed integrata tra Regione/ATS/ASST/Ambito/rappresentanti dei gestori dei servizi e delle famiglie;
- nel caso di ripresa delle attività i soggetti gestori - come indicato dalla d.g.r. XI/3183/2020 - sono tenuti alla presentazione di un progetto di riavvio del servizio condiviso con l'ATS territorialmente competente;

3. di prevedere che le disposizioni contenute nel presente provvedimento devono ritenersi automaticamente aggiornate per effetto di ulteriori disposizioni e/o indicazioni nazionali che, anche a seguito dell'andamento epidemiologico e per le conoscenze scientifiche riferite all'infezione da SARS-CoV-2, potrebbero seguire, demandando alla Direzione Generale competente l'adozione degli eventuali atti necessari;

4. di pubblicare sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia (BURL) il presente provvedimento e di disporre la trasmissione dello stesso alle ATS.

Il segretario: Enrico Gasparini

_____ • _____

ALLEGATO 1

INDICAZIONI PER L'ACCESSO ALLE UNITÀ D'OFFERTA SOCIOASSISTENZIALI

PREMESSA

Il presente documento declina, secondo le specificità proprie della rete delle unità di offerta sociale, le linee di indirizzo di cui all'allegato B della dgr n. 5181/2021, integra e aggiorna le indicazioni fornite con circolare regionale n. 8 del 2 luglio 2020 *"COVID fase 2. Indicazioni a richieste di chiarimenti nel contesto della rete d'offerta sociale"* e con nota prot. J2.2021.0086080 del 3.6.2021 *"Ordinanza Ministero della Salute 8/05/2021: indicazioni alle unità d'offerta sociale di tipo residenziale"*.

Le disposizioni seguenti sono da ritenersi automaticamente aggiornate per effetto di ulteriori disposizioni e/o indicazioni nazionali che, anche a seguito dell'andamento epidemiologico per le conoscenze scientifiche riferite all'infezione da SARS-CoV-2, potrebbero seguire.

Le indicazioni sono riferite alle seguenti tipologie di unità di offerta e servizi sociali:

UNITA' DI OFFERTA SOCIALE DI TIPO RESIDENZIALE

- Comunità Educative (incluse le Comunità Educative Genitore Figli)
- Alloggi per l'Autonomia (inclusi gli Alloggi per Autonomia di Tipo Educativo e gli Alloggi per l'Autonomia Genitore Figli)
- Comunità Familiari
- Comunità Alloggio per Disabili
- Alloggi Protetti per Anziani
- Comunità Alloggio per Anziani (C.A.S.A.)
- Altre forme di accoglienza abitativa sperimentali ai sensi dell'art 13 della l.r. 3/2008

UNITA' DI OFFERTA DIURNE A CARATTERE AGGREGATIVO PER MINORI ANZIANI E DISABILI

- Servizi educativi diurni per minori ex dgr 2857/2020 (anche di tipo sperimentale ai sensi dell'art 13 della l.r. 3/2008)
- Centri di Aggregazione Giovanile (CAG)
- Centri Diurni Anziani (CDA)
- Servizi Formazione all'Autonomia (SFA)
- Centri Socio Educativi (CSE)

ATTIVITÀ DI ASSISTENZA DOMICILIARE SIA DI TIPO SOCIALE CHE EDUCATIVO

- Servizio di Assistenza Domiciliare anziani e disabili (SAD e SADH)
- Assistenza Domiciliare Minori (ADM)

ALTRI SERVIZI

- Servizi di "spazio neutro" (genitori e minori)
- Interventi di Affidamento familiare

INDICAZIONI GENERALI

Si confermano, in quanto compatibili, le indicazioni già emanate con circolare regionale n. 8 del 2 luglio 2020 *"COVID fase 2. Indicazioni a richieste di chiarimenti nel contesto della rete d'offerta sociale"* relative a:

- Piano organizzativo di prevenzione e gestione del rischio
- Formazione e informazione
- Referente per la prevenzione e controllo delle infezioni COVID-19

Tutte le unità di offerta indicate, sono quindi tenute a:

- aggiornare il piano organizzativo di prevenzione e gestione del rischio (anche sulla base di protocolli già in essere che dovranno essere aggiornati con riferimento ad eventuali nuove disposizioni);
- realizzare o partecipare a iniziative di formazione e informazione sulle misure di prevenzione del contagio e sull'utilizzo dei DPI;
- individuare un referente per la prevenzione e controllo delle infezioni COVID-19.

Per quanto riguarda i servizi educativi delle unità di offerta per la prima infanzia (Asili Nido, Micronidi, Nidi Famiglia e Centri prima infanzia) e i Centri Ricreativi Diurni, si rinvia alle disposizioni contenute nel

Decreto del Ministero dell'Istruzione n. 257 del 6.8.21 "Piano Scuola 2021-2022. Documento per la pianificazione delle attività scolastiche educative e formative nelle istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione", nel decreto legge 111 del 6.8.2021 "Misure urgenti per l'esercizio in sicurezza delle attività scolastiche universitarie, sociali e in materia di trasporti", nella nota tecnica del Ministero dell'Istruzione del 13.8.2021 e "Linee guida per la gestione in sicurezza di attività educative non formali e informali, e ricreative, volte al benessere dei minori durante l'emergenza COVID-19", emanate con Ordinanza del 21 maggio 2021 del Ministro della Salute di concerto con il Ministro per le Pari Opportunità e la Famiglia.

In coerenza con le attuali disposizioni sanitarie in tema di contrasto e prevenzione della diffusione della pandemia, si richiama l'opportunità che, anche per gli ospiti/utenti della rete delle unità d'offerta socioassistenziali in tutte le sue articolazioni, vengano portate a compimento le procedure di immunizzazione; nel caso ciò non possa avvenire, gli enti gestori organizzeranno la permanenza nelle unità d'offerta indicate adottando le modalità previste dalle precedenti disposizioni (circolare regionale n. 8 del 2 luglio 2020 "COVID fase 2. Indicazioni a richieste di chiarimenti nel contesto della rete d'offerta sociale"). Rimane inteso che il possesso della Certificazione verde COVID-19 non si applica per accedere alle sopracitate unità d'offerta, attività e servizi ai bambini sotto i 12 anni, esclusi per età dalla campagna vaccinale.

REGOLAMENTAZIONE DEGLI ACCESSI NELLE STRUTTURE DA PARTE DI ESTERNI

Uno stretto monitoraggio dell'ingresso di casi positivi o sospetti di COVID-19 è di fondamentale importanza e richiede un'attenta regolamentazione degli accessi nella struttura che dovrà prevedere specifiche procedure differenziate per tipologia di soggetto esterno (es.: visitatori, caregiver, familiari, badanti, operatori, consulenti, volontari, fornitori, corrieri, autisti, personale di mezzi di trasporto, addetti ad attività di controllo/ispezione, ecc.).

In caso di riscontro di sintomi sospetti COVID-19 e/o febbre, deve sempre essere vietato l'ingresso in struttura a qualsiasi soggetto esterno, rinviandolo in sicurezza al MMG per quanto di competenza.

Come da Ordinanza del Ministro della Salute dell'8 maggio 2021, confermata con nota della Direzione Generale Famiglia, Solidarietà Sociale, Disabilità e Pari Opportunità Prot. J2.2021.0086080 del 03.06.2021, l'ingresso è consentito a visitatori in possesso di Certificazione verde COVID-19 di cui al DL 22 aprile 2021 n. 52, art. 9, convertito in legge 17 giugno 2021, n. 87 e comunque sempre nel rispetto delle misure di prevenzione e contrasto della diffusione del contagio.

Compatibilmente con la disponibilità di personale da dedicare alle visite in presenza, la struttura garantisce in sicurezza una programmazione degli accessi dei familiari lungo l'arco della giornata con modalità e forme atte ad evitare assembramenti e nel rispetto della necessaria riservatezza e discrezione, sorvegliando i locali in cui si svolgono gli incontri senza la necessità di un controllo per ciascuna singola visita. A tal fine, laddove presenti, si suggerisce di valutare la possibilità di coinvolgere le associazioni di familiari e di volontariato adeguatamente formate per gestire in sicurezza le fasi di ingresso/uscita dei visitatori e la loro permanenza in struttura. Per visitatori/familiari in possesso di Certificazioni Verdi COVID-19, si richiama l'attenzione sull'opportunità di assicurare il loro accesso tutti i giorni della settimana anche festivi, salvo diversa e motivata disposizione del legale rappresentante in accordo con il referente per la prevenzione e controllo delle infezioni COVID-19.

Le fasce orarie per le visite, la durata -congrua al bisogno assistenziale/relazionale-affettivo- la frequenza degli accessi e il numero dei visitatori autorizzati contemporaneamente per ciascuna persona, sarà definita dalla struttura, in funzione delle caratteristiche organizzative di ciascuna unità d'offerta, al fine di assicurare un'equa rotazione della presenza dei visitatori stessi.

L'ingresso dei visitatori anche in presenza di Certificazioni Verdi COVID-19 è comunque subordinato al consueto triage-COVID (indagare febbre > 37.5°C, sintomi sospetti, contatto di caso, stato di quarantena/isolamento, ecc.).

Per ogni ulteriore precisazione in riferimento al rilascio e validità delle Certificazioni Verdi COVID-19 nonché alle attività di verifica e ai soggetti ad essa deputati, alle disposizioni in materia dei dati

personali (in particolare l'esclusione di raccolta e conservazione dei dati contenuti nelle medesime certificazioni), si rimanda all'art. 9 della Legge 17 giugno 2021, n. 87 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, recante misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19", al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 17 giugno 2021 e al Decreto Legge 23 luglio 2021, n. 105.

REGOLAMENTAZIONE DEGLI INGRESSI DEGLI OSPITI IN STRUTTURE SOCIOASSISTENZIALI RESIDENZIALI

Le linee guida definite con l'Ordinanza del Ministro della Salute 8 maggio 2021 e richiamate nella Legge n. 76/2021 all'art. 1-bis e successive modifiche e integrazioni, forniscono indicazioni anche per i nuovi ingressi di ospiti nelle strutture residenziali, tenendo conto del loro stato di immunizzazione e di quello vaccinale degli altri ospiti (cfr. in particolare la Tab. 1 della medesima Ordinanza) e, quindi, devono ritenersi di riferimento.

Si precisa che queste indicazioni possono essere applicate anche in caso di ingresso in una Unità d'Offerta residenziale di un ospite proveniente da ricovero ospedaliero o da ricovero presso altra struttura.

Fatto salvo quanto previsto dalla circolare regionale n. 8 del 2 luglio 2020 "COVID fase 2. Indicazioni a richieste di chiarimenti nel contesto della rete d'offerta sociale", le uscite temporanee degli ospiti delle strutture residenziali, così come indicato all'art. 2 quater della Legge 17 giugno 2021, n. 87, sono consentite purché tali persone siano munite delle Certificazioni Verdi COVID-19, senza che sia necessario, dopo il rientro, ricorrere a specifiche misure di isolamento.

Di seguito si raggruppano alcune macro fattispecie, per le quali risulta necessaria una valutazione da parte del Referente per la prevenzione e controllo dell'infezione COVID-19:

- rientri da occasionali visite ambulatoriali/day hospital/Pronto Soccorso o dopo occasionali uscite programmate: valutazione caso per caso da parte del medico dell'ospite/paziente di concerto col Referente COVID-19 della Unità d'Offerta tenendo conto dello stato di immunizzazione/vaccinale dell'ospite e del contesto ove si è recato l'ospite;
- accessi ospedalieri frequenti (ad esempio per dialisi, chemioterapia, radioterapia, ecc.) o dopo frequenti uscite programmate: screening periodico secondo le tempistiche specifiche in base al livello di rischio che tiene conto della fragilità dell'ospite/paziente, del suo stato di immunizzazione/vaccinale e del contesto ove si è recato.

REGOLAMENTAZIONE DEGLI INGRESSI DEGLI UTENTI/OSPITI IN STRUTTURE SOCIOASSISTENZIALI NON RESIDENZIALI

L'applicazione delle sopracitate linee guida ministeriali in setting diversi da quello residenziale (semiresidenziale/diurno e domiciliare per anziani e disabili) può risultare non sempre coerente in caso di ospite non vaccinato (quarantena di 10 giorni con test di ingresso al giorno 0 e 10 e avvio del ciclo vaccinale come da Tab. 1 dell'ordinanza del Ministro della Salute dell'8 maggio 2021). Trattandosi di soggetti anziani e disabili già rientranti tra le categorie prioritarie come da vigenti Raccomandazioni ad interim sui gruppi target della vaccinazione anti-SARS-CoV-2/COVID-19, la loro mancata vaccinazione dovrebbe essere condizione residuale.

Tuttavia, in attesa di ulteriori disposizioni da parte del Ministero, si forniscono le seguenti indicazioni per gli ospiti/pazienti che sono in lista per essere presi in carico e che non hanno ancora ricevuto il vaccino anti COVID-19:

- **Setting semiresidenziale/diurno (SFA, CSE, CDA)**

Attivazione da parte dell'MMG con il supporto della ATS (anche dopo eventuale confronto con il Responsabile della U.d.O. Socioassistenziale che eroga le prestazioni ovvero con il Referente COVID-19 della stessa), dei necessari percorsi per effettuare la vaccinazione prima dell'inizio della presa in carico, salvo i casi dove non è indicata o è rifiutata. Si precisa che sono in via di definizione le disposizioni ministeriali per trattare in modalità digitale le certificazioni di soggetti esclusi per età dalla campagna vaccinale o esenti in base ad idonea certificazione medica (cfr. comma 3, art. 9 bis del Decreto Legge 22 aprile 2021, n. 52 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87 e introdotto dal comma 1 dell'art. 3 del Decreto Legge 23 Luglio

2021, n. 105; nota del Ministero della Salute n. Prot. 0035309-04/08/2021-DGPRES-DGPRES-P ad oggetto "Certificazioni di esenzione alla vaccinazione anti-COVID-19"; Nota del Ministero della Salute n. Prot. 0035344-05/08/2021-DGPRES-DGPRES-P ad oggetto "Certificazioni di esenzione temporanea alla vaccinazione anti-COVID-19 nei soggetti che hanno partecipato alla sperimentazione COVITAR").

Se l'inizio della presa in carico non è differibile a dopo la conclusione del ciclo vaccinale o comunque non procrastinabile almeno a dopo 14 giorni dalla somministrazione della 1ª dose di vaccino, oltre al consueto triage-COVID ad ogni accesso (indagare febbre > 37.5°C, sintomi sospetti, contatto di caso, stato di quarantena/isolamento, ecc.), prevedere anche l'esclusione della diagnosi di infezione da SARS-CoV-2 mediante l'esecuzione di tampone al tempo 0 (comunque entro 48 ore antecedenti il primo accesso) e poi settimanale o secondo screening con periodicità definita dalla struttura in funzione della ricorrenza degli accessi, del livello di rischio proprio del soggetto e della collettività con la quale eventualmente lo stesso soggetto condivide i trattamenti (esempio: pazienti con alterata funzionalità del sistema immunitario, persone con disabilità o con patologie incompatibili con l'uso della mascherina, ecc.), programmando tempestivamente l'avvio del ciclo vaccinale. Quindi:

- Triage-COVID positivo → l'accesso deve essere riprogrammato rinviando in sicurezza l'utente/paziente al MMG per quanto di competenza;
- Triage-COVID negativo → la condizione di avvenuta vaccinazione deve ritenersi necessaria per l'accesso in struttura; se il soggetto non è stato vaccinato (ciclo completo o almeno dopo 14 giorni dalla somministrazione della 1ª dose), è sempre necessario eseguire un tampone al tempo 0 e poi secondo screening periodico:
 - o tampone positivo → l'accesso deve essere riprogrammato rinviando in sicurezza l'utente/paziente al MMG/PLS per quanto di competenza;
 - o tampone negativo → accesso libero.

- **Setting semiresidenziale/diurno: Servizi educativi diurni per minori ex dgr 2857/2020 (anche di tipo sperimentale ai sensi dell'art 13 della l.r. 3/2008); Centri di Aggregazione Giovanile (CAG), Servizi di "Spazio neutro"**

Si confermano le indicazioni di riferimento contenute nella circolare regionale n. 8 del 2 luglio 2020 "COVID fase 2. Indicazioni a richieste di chiarimenti nel contesto della rete d'offerta sociale".

In analogia a quanto previsto per le attività scolastiche, non è previsto l'obbligo della Certificazione verde COVID-19 per la frequenza di bambini e ragazzi alle attività e ai servizi. Resta inteso che, per il Servizio di "Spazio neutro" i genitori e il personale dovranno uniformarsi a quanto previsto dalle disposizioni in materia di Certificazione verde COVID-19.

- **Setting domiciliare**

Se l'inizio della presa in carico non è differibile a dopo la conclusione del ciclo vaccinale o comunque non procrastinabile almeno a dopo 14 giorni dalla somministrazione della 1ª dose di vaccino, prevedere comunque il consueto triage-COVID (indagare febbre > 37.5°C, sintomi sospetti, contatto di caso, stato di quarantena/isolamento, ecc.) ad ogni accesso dell'operatore al domicilio o telefonicamente prima dell'accesso stesso. Eventuale richiesta di indagini di laboratorio per la diagnosi di COVID-19 da parte del MMG/PLS, solo in rapporto alle sue valutazioni cliniche-anamnestiche dell'assistito. In caso di triage COVID positivo e di prestazione non differibile, il paziente andrà gestito anche nel setting domiciliare con le necessarie precauzioni. Non deve essere eseguito il tampone in caso di paziente con già nota diagnosi di COVID-19 e non guarito che, in caso di prestazione non differibile, andrà gestito anche nel setting domiciliare con le necessarie precauzioni. Per quanto riguarda l'Assistenza Domiciliare Minori (ADM) e gli interventi di Affido familiare, si confermano le indicazioni di riferimento contenute nella circolare regionale n. 8 del 2 luglio 2020 "COVID fase 2. Indicazioni a richieste di chiarimenti nel contesto della rete d'offerta sociale".

ALLEGATO 2**INDICAZIONI PER LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ NELLE UNITÀ DI OFFERTA SOCIALI A CARATTERE DIURNO: SERVIZIO FORMAZIONE ALL'AUTONOMIA PER PERSONE DISABILI (SFA) E CENTRO SOCIO EDUCATIVO (CSE)****PREMESSA**

Regione Lombardia ha avviato una riflessione sul modello d'offerta di servizi nell'area disabilità attraverso la costituzione del gruppo di monitoraggio previsto dalla DGR n. XI/3183 del 26.05.2020. Considerato il prolungarsi della fase emergenziale, la finalità del presente provvedimento è pertanto quella di rinforzare e sostenere, in via sperimentale, l'articolazione dell'offerta prevista dalla citata deliberazione, a partire dalle evidenze e dalle buone prassi emerse nel periodo emergenziale che hanno consentito forme inedite di risposta ai bisogni espressi dalle persone con disabilità e dalle loro famiglie.

L'emergenza sanitaria ha reso ancor più evidente la necessità di un superamento dei modelli di intervento centralizzati che richiedono l'attivazione di trasporti di gruppo e orari eguali per tutti e che allontanano dai luoghi di vita.

È il tempo di un'offerta diversificata, diversamente modulabile, per meglio rispondere e orientare a un nuovo modello di intervento, fondato sulla progettazione individuale del tempo di vita delle persone. Un modello di intervento orientato più sui contenuti che sul contenitore.

È proprio a partire da quanto è accaduto, che diventa fondamentale avviare un cammino verso una prospettiva di innovazione dell'offerta dei servizi che devono essere in grado di dare una nuova risposta alle esigenze e ai bisogni delle persone.

Certamente sarà necessario continuare a garantire le attenzioni e le precauzioni indispensabili per lo svolgimento delle attività attraverso il costante utilizzo degli strumenti di protezione (presidi, temperature, igienizzazione continua, sanificazione degli ambienti ecc.), ma offrendo nel contempo un diverso modello organizzativo che riduca al minimo gli elementi di rischio e, insieme, introduca opportunità diverse.

PARTIRE DALL'ESPERIENZA

A partire dal febbraio 2020 i Servizi semiresidenziali per la Disabilità si sono complessivamente organizzati e coordinati per far fronte all'emergenza sanitaria in atto, nel tentativo di tutelare le persone in carico e frequentanti i servizi, e garantire, allo stesso tempo, interventi di supporto alla famiglia.

I Servizi della rete regionale hanno riorganizzato l'attività dei Centri d'intesa con le famiglie e i Comuni, rivedendo i propri interventi per consentire la realizzazione di attività individuali o di piccolo gruppo, anche utilizzando le sedi o altri spazi, evitando il concentrarsi di persone.

Con l'inasprirsi delle misure di contenimento (DPCM 8 marzo 2020), le sedi dei servizi sono state progressivamente chiuse per ridurre il rischio di contagio, garantendo, secondo necessità, interventi individuali a domicilio, accessi individuali al servizio per esigenze specifiche (bagno assistito, sollievo familiare, urgenze ed emergenze...) ponendo ulteriore attenzione a personalizzare le proposte e a tutelare le persone.

Un modo alternativo di fare comunque servizio, come richiamato nella DGR 3183/2020.

Per tutti è stata avviata un'attività a distanza, uno stare accanto alle famiglie e alle persone disabili, secondo modalità nuove e inusuali: telefonate quotidiane, videochiamate, sfide di gruppo virtuali, "lezioni" interattive di cucina, di ginnastica, di economia domestica, letture condivise, animazioni di gruppo, ecc. Queste modalità hanno permesso agli operatori di vedere competenze e risorse nelle famiglie e nelle persone poco percepibili nella quotidianità precedente il lock-down e di personalizzare la scelta degli strumenti, dei tempi e dei contenuti.

L'esperienza comune ha favorito un incontro nuovo con le persone e le famiglie, spesso basato sull'informalità, sull'andare oltre il progetto educativo e sulla condivisione di storie di vita.

La voce e i volti degli operatori sono “entrati” nelle case delle persone e delle famiglie e viceversa. L'emergenza ha reso i servizi non sostitutivi ma “a disposizione” delle persone e delle famiglie. Da qui la necessità di ripensare l'offerta dei servizi rivedendo i modelli pensati ormai da anni. Oggi si palesa, più che mai un'importante occasione di sperimentare una nuova riorganizzazione dell'offerta attraverso la realizzazione di percorsi e progetti individuali in risposta alla diversificazione dei bisogni delle persone disabili, la sperimentazione del budget di progetto, l'evoluzione in centri multiservizi delle Unità d'Offerta, secondo l'ispirazione della DGR116/2013, della L.328/2000, della DGR 7631/2017, della Convenzione dell'ONU del 2006, della L. 112/2016, orientamenti che caratterizzano tutta la normativa regionale e nazionale più recente. È fondamentale porre al centro la persona, il suo senso di responsabilità e di reciproca appartenenza al contesto, la sua autodeterminazione piuttosto che modelli organizzativi standardizzati.

VERSO UNA MAGGIORE FLESSIBILITA' ORGANIZZATIVA

A seguito della campagna vaccinale è ora possibile sperimentare, caso per caso, nel rispetto di tutte le norme e precauzioni di igiene e sicurezza, una maggiore flessibilità organizzativa. Come evidenziato nei diversi provvedimenti regionali adottati in tema di disabilità (FNA, Dopo di Noi, Progetti di Vita Indipendente, avvio Fase 2 DGR 3183/2020) il **Progetto Individuale** è posto come elemento cardine della programmazione.

Il **Progetto individuale** declina un'offerta coerente con i bisogni complessivi della persona e con le esigenze della famiglia tenendo quindi in considerazione il binomio esigenze del singolo/sostegno al carico di cura. Va quindi oltre le attività rese dal Servizio e richiede un coinvolgimento diretto della persona/famiglia e del Comune di residenza. Nel PEI possono essere quindi previste una pluralità di azioni coerenti che sostengono, pur non esaurendola, una progettazione complessiva in favore della persona.

Infatti, tutta la più recente normativa nazionale e regionale inquadra l'attività dei diversi servizi e progettualità come parte del Progetto individuale previsto dalla L.328/2000; ciò significa che anche i percorsi svolti dai Servizi vanno ricollocati in una visione più ampia dei bisogni della persona e della sua famiglia, superando ogni dimensione autoreferenziale. Determinante in questo senso quindi (ri)costruire una visione d'insieme della persona e del suo nucleo attraverso un loro coinvolgimento diretto e con il Servizio Sociale di Base del Comune di residenza e l'Equipe di Valutazione Multidimensionale ove necessario.

Questo cambio di prospettiva è stato ben evidenziato nella DGR n. XI/3183/2020, la quale declina le tipologie di intervento che devono essere riconosciute come attività proprie del servizio e condivise con famiglie e servizi sociali di base nel contesto del Progetto Individuale e pertanto pienamente riconosciute nel budget del servizio come avviene per le attività in presenza.

La lettura/analisi delle attività svolte dai servizi durante tutto il periodo di emergenza sanitaria – frutto del lavoro condiviso con il gruppo di monitoraggio tecnico e del confronto con ANCI Lombardia – pone l'attenzione su alcune evidenze che consentono di definire in via sperimentale alcune tipologie di attività all'interno delle unità di offerta sociale per la disabilità: Servizi di Formazione per l'Autonomia (SFA) dgr 7433/2008 e Centri Socio-Educativi (CSE) dgr 20763/2005.

a. **Le attività di supporto al domicilio:** hanno consentito una rilettura del Progetto individuale evidenziando alcuni elementi significativi:

- possibilità di porre uno sguardo nuovo sul contesto familiare, sull'organizzazione dei nuclei, su bisogni che sono sottovalutati o ai quali è opportuno prepararsi. L'intervento a domicilio apre a sguardi inediti e alla possibile condivisione con i Servizi Sociali di Base; apre una ricca opportunità di cogliere possibili necessità, sostenere competenze gestionali (es. organizzazione della casa e degli spazi pur nel rispetto delle scelte, della sicurezza), porre attenzione a tutti i componenti del nucleo per cogliere eventuali esigenze dei conviventi (pensiamo alla presenza di altri figli minori, o altri familiari fragili ad es.). Il rapporto fiduciario che si instaura con il Servizio potrebbe essere considerato come “facilitatore” per affrontare i problemi e le fatiche complessive del nucleo familiare, avvicinando, nel contempo, la relazione con il SSB.

- Attenzione al contesto. Il domicilio e il suo *intorno* ci richiamano alla possibilità di sostenere la persona nel suo contesto e il contesto che vive intorno alla persona (empowerment). Tra i compiti istituzionali vi è anche quello di favorire la socializzazione e l'inclusione della persona al proprio paese/quartiere, e può trasformarsi nell'occasione per promuovere un maggior protagonismo delle persone con disabilità nelle relazioni con il contesto. Le azioni sul territorio, sia che riguardino il singolo sia che si rivolgano ad un piccolo gruppo, sono un'occasione per agire sugli ambienti di provenienza e non solo nel luogo dove ha sede il servizio. Si tratta di restituire le persone alla propria realtà e ridare la propria realtà alle persone.

L'esperienza di questi mesi apre uno scenario nuovo rispetto alla possibilità di territorializzare gli interventi, superando l'idea del Centro come presidio fisico, in favore di un avvicinamento ai luoghi di residenza e di appartenenza.

- b. **Le attività da remoto:** sono state di primaria importanza per tutta una fase ed hanno visto una capacità di innovazione da parte dei servizi. Hanno permesso di mantenere rapporti individuali, momenti di gruppo, di proporre laboratori interattivi e tutorial che hanno sostenuto sia le persone con disabilità che le famiglie.

L'attività da remoto ha anche permesso di accedere in modo indiretto alle abitazioni, di scoprire abilità, competenze, strategie inedite nelle persone e nelle famiglie, aspetto da tenere in grande considerazione anche per una rivalutazione progettuale. Ha inoltre contribuito a definire un ruolo diverso dell'operatore nel confronto con la famiglia, favorendo una maggior vicinanza e intensità.

Dal confronto con i servizi emerge l'utilità di mantenere questa modalità ricalibrandola alla situazione odierna. In particolare, è importante riconoscere il valore delle proposte da remoto:

- per coloro che frequentano con modalità parziale o alternata, o assenti per malattia/altre cause, prevedendo appuntamenti regolari che aiutino a scandire la giornata a casa;
- da declinarsi il sabato e domenica, festivi e periodi di ferie, per mantenere viva una relazione, una migliore gestione del tempo, garantire un sollievo alle famiglie per alcuni momenti o comunque, un sostegno alle famiglie nel proporre momenti di attività con i figli/familiari disabili;
- come possibilità di costruire una rete di relazioni più ampia tra Servizi diversi e tra persone frequentanti i servizi, condividendo proposte, appuntamenti iniziative, ottimizzando idee, risorse per arricchire lo scambio e i rapporti;
- come opportunità rivolte a persone anche non iscritte al Servizio (persone dimesse in passato ma anche altri cittadini con disabilità che vivono in famiglia o presso servizi residenziali ecc.). Promuovere l'accesso alle proposte da remoto è un primo segnale di quel concetto di centri multiservizio previsto dalla DGR n. X/116/2013 "*Determinazioni in ordine all'istituzione del Fondo Regionale a sostegno della famiglia e dei suoi componenti fragili: Atto di indirizzo*" che potrà rappresentare un futuro modello di riferimento. Servizi attenti a leggere, incontrare e sostenere bisogni diversi nella popolazione con disabilità, valorizzando le competenze presenti e acquisite, la capacità di essere riferimento e supporto per le persone/famiglie e SSB, di allargare la propria possibilità di offerta al territorio.

L'attività da remoto ha evidenziato anche la presenza di alcune difficoltà da parte delle persone/famiglie nell'utilizzare o disporre dei device necessari per la comunicazione a distanza. Uno dei compiti del Servizio sarà anche quello di facilitazione delle competenze nell'uso delle strumentazioni.

- c. **Le attività presso il Centro e Spazi alternativi.**

Rispetto al maggio 2020 vanno ora considerati alcuni fattori importanti:

- la campagna vaccinale che ha riguardato la quasi totalità delle persone disabili, dei caregiver familiari e degli operatori;

- l'affaticamento crescente delle famiglie, le aspettative nei confronti delle istituzioni e -il rischio di ritiro sociale e involuzione degli stessi familiari, soprattutto se molto anziani;
- un allentamento delle norme restrittive in tutti i settori, che ha consentito una ripresa delle forme di socialità per tutti.

In continuità con le indicazioni poste dalla DGR n. XI/3183/2020, considerata l'evoluzione del quadro epidemiologico, delle disposizioni in tema di prevenzione del contagio, e gli esiti della campagna vaccinale sugli utenti delle unità di offerta, considerate inoltre le iniziative adottate nei diversi territori, si indicano dei possibili criteri di riferimento per un rilancio della qualità dell'offerta presso le sedi dei Servizi:

- nell'ottica della promozione del benessere delle persone fragili, l'opportunità di ampliare la disponibilità dell'utilizzo degli spazi e aumentare la flessibilità dei servizi va coniugata con il rispetto dei requisiti strutturali e gestionali previsti per le singole unità d'offerta nonché con le misure sanitarie di prevenzione del contagio che devono sempre essere rispettate;
 - nell'organizzazione del Servizio i rapporti numerici utenti/educatori devono essere applicati considerando che, se si prevedono attività esterne, in spazi alternativi contemporaneamente allo svolgimento delle attività "ordinarie" dell'Unità di Offerta, è possibile che il livello di presenza del personale educativo venga modulato in funzione della complessità della gestione degli ospiti e delle attività in contesti diversi sempre nel rispetto degli standard gestionali previsti.
- **L'ampliamento e l'articolazione degli orari e giorni di apertura** in considerazione delle norme di sicurezza, permettono un diradamento delle presenze nelle diverse fasce orarie e di adeguare la proposta in relazione alle esigenze di lavoro e ai tempi di vita delle famiglie, introducendo elementi di flessibilità generale importanti. Si guarda con attenzione al superamento di modelli organizzativi e calendari di apertura che riflettono ancora l'esperienza scolastica e alla necessità di adeguarsi alle mutate esigenze delle persone e delle famiglie.
- utilizzo di **spazi complementari** al Servizio che permettono di effettuare attività ed esperienze diversificate. Rispetto al periodo di emanazione della DGR 3183/2020 sono cambiate molte condizioni e la disciplina che governa tutte le attività economiche e sociali è andata via via evolvendo. Pare quindi ragionevole fare una chiara distinzione fra spazi che hanno la funzione di ampliare la sede principale dell'attività - il Centro, appunto - e l'accesso a spazi che rappresentano luoghi altri di attività.
- Nel caso di spazi utilizzati come sede alternativa vanno attuate tutte le verifiche utili a garantire le forme di sicurezza proprie del servizio. Vale il principio dell'uso riservato ma non esclusivo.
 - Nel caso di utilizzo/accesso a luoghi che invece rappresentano lo spazio di attività esperienziali diverse (atelier, accesso a musei, mostre, palestre, fattorie, partecipazione a eventi, spettacoli, negozi, uscite finalizzate ecc.) compito e responsabilità del servizio sarà quella di verificare che i gestori/organizzatori di tali attività abbiano predisposto tutte le misure di sicurezza previste per la tipologia d'offerta e che le persone con disabilità possano accedere nel rispetto di tali regole (uso dei dispositivi, necessario distanziamento ecc.). È infatti necessario non limitare l'esercizio dei diritti di cittadinanza e alla vita di partecipazione assicurando le dovute cautele.

La suddivisione delle persone in piccoli gruppi con operatori stabili, adottata come misura cautelativa per circoscrivere il rischio di contagio ha, di fatto, generato un impoverimento delle dinamiche relazionali e della varietà delle proposte e opportunità. Si ritiene possibile, a seguito della campagna vaccinale, procedere ad un allargamento delle cosiddette "bolle", pur mantenendo alcune cautele.

Nel rispetto delle scelte gestionali di ciascuna Unità di Offerta e sulla base del Piano organizzativo di prevenzione e gestione del rischio (circolare n. 8 del 2 luglio 2020),

l'organizzazione delle presenze deve garantire la tracciabilità dei "contatti/accessi" all'interno del centro.

È necessario condividere la scelta organizzativa con le famiglie e procedere alla stesura di un nuovo patto di condivisione del rischio.

CARTA DEI SERVIZI e PROGETTO INDIVIDUALE

Le modalità di svolgimento delle attività individuate nel paragrafo precedente dovranno essere indicate e dettagliate nella Carta dei Servizi dell'unità di Offerta.

Per ciascun ospite/utente, le attività previste nella carta dei servizi dovranno essere declinate all'interno del progetto individuale.

TRASPORTO

Le procedure di sicurezza legate al trasporto competono all'ente che lo effettua.

Nel caso di trasporti gestiti dal Servizio sia di accesso/uscita sia per attività programmate, va considerata la necessità del regolare distanziamento in rapporto all'uso dei dispositivi di protezione, alla possibilità di arieggiare i mezzi durante il trasporto e alla regolare sanificazione degli automezzi.

L'operatore che accompagna gli utenti deve essere dotato di termoscanner e, prima di far salire l'utente sul mezzo, misura la temperatura corporea. Se questa risulterà superiore ai 37,5°, non sarà consentito l'accesso sul mezzo.

MONITORAGGIO

Regione Lombardia accompagnerà questa fase di sperimentazione attraverso un monitoraggio delle esperienze tramite il gruppo di monitoraggio costituito ai sensi della DGR n. XI/3183/2020 per valutare le condizioni per una revisione degli standard delle Unità d'offerta al termine della fase emergenziale.

Serie Ordinaria n. 40 - Giovedì 07 ottobre 2021

D.g.r. 4 ottobre 2021 - n. XI/5327**Approvazione dello schema di protocollo d'intesa per la Costituzione presso l'ente nazionale risi di un tavolo tecnico di confronto sulle misure della PAC 2023 - 2027 per l'integrazione dei processi di conoscenza del settore agroalimentare del riso e della sua filiera, tra Regione Lombardia, Regione Piemonte, Ente Nazionale Risi, Coldiretti, Confagricoltura, CIA E AIRI**

LA GIUNTA REGIONALE

Viste le proposte di provvedimenti normativi dell'Unione europea relativamente alla nuova Politica Agricola Comune (PAC) 2023-2027, orientata alla realizzazione di un'agricoltura più equa e rispettosa dell'ambiente e del clima;

Preso atto che, sulla base della proposta di regolamento consolidata alla data del 23 luglio 2021 (documento 11004/21 ADD 1 REV 2) dall'Unione Europea, ogni Stato membro dovrà elaborare entro il 31 dicembre 2021 un piano strategico per l'attuazione della PAC 2023-2027, tenendo conto delle specifiche condizioni locali;

Considerato che la futura PAC 2023 - 2027 prevede:

- nuovi strumenti ed impegni che promuovano pratiche ambientali, climatiche e di benessere degli animali più efficienti e che, per l'adempimento dei suddetti impegni agroambientali, dovrà essere impiegato almeno il 35% dei Fondi per lo Sviluppo Rurale;
- regole più stringenti relative alla condizionalità e requisiti minimi più ambiziosi per i beneficiari dei sostegni pubblici;
- l'inserimento di nuovi «ecoschemi», nell'ambito del primo pilastro, i quali dovranno essere obbligatoriamente offerti dagli Stati membri ai produttori, destinando ad essi almeno il 25% del bilancio a loro disposizione;
- misure che mirino a rafforzare la posizione degli agricoltori nella filiera alimentare;

Considerato, altresì, che:

- la risicoltura è un settore di eccellenza agroalimentare italiana;
- il 94% della superficie risicola nazionale è detenuta dalle Regioni Lombardia e Piemonte;
- la coltivazione del riso ha creato un ambiente omogeneo e peculiare della Pianura Padana nord-occidentale, caratterizzato da un'estesa rete di infrastrutture per il trasporto e la distribuzione delle acque;
- le misure della futura PAC avranno importanti ricadute sul settore risicolo europeo e, in particolare, italiano;

Preso atto che le Regioni Lombardia e Piemonte riconoscono una particolare importanza all'area risicola sotto molteplici profili (ambientale, economico, idrogeologico) e che, al fine di delineare strategie d'interventi comuni per la gestione dei programmi della futura PAC, intendono migliorare l'integrazione dei processi di conoscenza del settore e della sua filiera;

Considerato che l'Ente Nazionale Risi supporta l'intera filiera risicola nazionale e dispone di importanti dati e informazioni frutto degli studi condotti dal proprio Centro di Ricerche sul Riso e dal Servizio di Assistenza Tecnica, il quale persegue l'obiettivo di innovare l'agrotecnica risicola per far fronte anche ad una maggiore sostenibilità ambientale;

Ritenuto pertanto opportuno, al fine di predisporre strategie comuni sulla gestione dei programmi di intervento della futura PAC, un confronto con l'Ente Nazionale Risi, con le organizzazioni del settore e con i Consorzi di bonifica e irrigazione, per la valutazione delle misure del primo e del secondo pilastro della PAC;

Visto lo schema di Protocollo d'Intesa, condiviso tra le parti, per la costituzione presso l'Ente Nazionale Risi di un tavolo tecnico di confronto sulle misure della PAC 2023-2027 per l'integrazione dei processi di conoscenza del settore agroalimentare del riso e della sua filiera, di cui all'allegato 1, parte integrante e sostanziale della presente delibera, che prevede una durata corrispondente alla scadenza della medesima PAC, con possibilità di proroga o rinnovo;

Ritenuto, pertanto, di:

- approvare lo schema di Protocollo d'Intesa per la costituzione presso l'Ente Nazionale Risi di un tavolo tecnico di confronto sulle misure della PAC 2023 - 2027 per l'integrazione dei processi di conoscenza del settore agroalimentare del riso e della sua filiera, di cui all'allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, tra Regione Lombardia, Regione Piemonte, Ente Nazionale Risi, Coldiretti, Confagricoltura, Confederazione Italiana Agricoltori (CIA),

Associazione Italiana per la Ricerca Industriale (AIRI);

- demandare la sottoscrizione del sopra citato Protocollo d'Intesa all'Assessore competente in materia di Agricoltura, Alimentazione e Sistemi Verdi;

Visto l'art. 13 «Intese e accordi internazionali e interregionali» della l.r. 8 agosto 2016 n. 22, ai sensi del quale la Regione ratifica con legge gli accordi con gli altri Stati e le intese con enti territoriali interni ad altri Stati o con altre Regioni, che comportano nuove leggi o modifiche legislative, nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica o l'individuazione di enti o organi comuni, e considerato che il citato Protocollo d'intesa non rientra nelle fattispecie richiamate;

Dato atto che l'allegato Protocollo ha valenza programmatica e conoscitiva;

Vista la l.r. 7 luglio 2008 n. 20 «Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale» e i provvedimenti organizzativi della XI Legislatura;

A voti unanimi, espressi nei modi e nelle forme di legge;

DELIBERA

Recepite le premesse,

1. di approvare lo schema di Protocollo d'Intesa per la costituzione presso l'Ente Nazionale Risi di un tavolo tecnico di confronto sulle misure della PAC 2023 - 2027 per l'integrazione dei processi di conoscenza del settore agroalimentare del riso e della sua filiera, di cui all'allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, tra Regione Lombardia, Regione Piemonte, Ente Nazionale Risi, Coldiretti, Confagricoltura, Confederazione Italiana Agricoltori (CIA), Associazione Italiana per la Ricerca Industriale (AIRI);

2. di demandare la sottoscrizione del sopra citato Protocollo d'Intesa all'Assessore competente in materia di Agricoltura, Alimentazione e Sistemi Verdi;

3. di disporre la pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale di Regione Lombardia e sul sito web www.regione.lombardia.it.

Il segretario: Enrico Gasparini

_____ • _____

Allegato 1

Schema di protocollo d'intesa per la costituzione presso l'Ente Nazionale Risi di un tavolo tecnico di confronto sulle misure della PAC 2023-2027 per l'integrazione dei processi di conoscenza del settore agroalimentare del riso e della sua filiera

tra:

La Regione Piemonte nella persona dell'Assessore all'Agricoltura, Cibo, Caccia e Pesca

La Regione Lombardia nella persona dell'Assessore all'Agricoltura.....

L'Ente Nazionale Risi nella persona del presidente dr. Paolo Carrà.

La Coldiretti nella persona di

La Confagricoltura nella persona di

La CIA nella persona di

L'Airi nella persona del presidente dr. Mario Francese

Di seguito anche Parti

Viste le proposte di provvedimenti normativi dell'Unione Europea relativamente alla nuova Politica Agricola Comune che dal 2023, e per i prossimi 5 anni, regolerà il settore agricolo unitamente alle strategie Farm to Fork e Biodiversità;

Considerato che:

- la nuova Politica Agricola Comune prevede regole per una agricoltura più equa e rispettosa dell'ambiente e del clima in linea con gli obiettivi del Green Deal;
- detta politica ha ricadute sul settore risicolo europeo e, in particolare, italiano;
- sulla base della proposta di regolamento consolidata alla data del 23 luglio 2021 (documento 11004/21 ADD 1 REV 2) dall'Unione Europea, ciascuno Stato Membro dovrà elaborare entro il 31 dicembre 2021 un piano

- strategico per attuare la politica agricola nei prossimi cinque anni tenendo conto delle specifiche condizioni locali;
- la nuova PAC prevede strumenti innovativi che mirino a realizzare una performance ambientale, climatica e di benessere degli animali più efficiente rispetto a quanto disposto in passato;
 - le nuove regole relative alla condizionalità prevedono requisiti minimi più ambiziosi rispetto ai previgenti, che i beneficiari della PAC dovranno rispettare per ricevere i sostegni pubblici;
 - nell'ambito del primo pilastro della PAC è previsto l'inserimento di misure di ecoschemi, che dovranno essere obbligatoriamente offerti dagli Stati Membri ai produttori destinando ad essi almeno il 25% del bilancio a loro disposizione;
 - l'adozione delle misure volontarie di ecoschemi da parte dei produttori agricoli - dovrà essere ad essi ricompensata;
 - almeno il 35% dei fondi per lo sviluppo rurale dovrà essere destinato a impegni agroambientali che promuovano pratiche ambientali, climatiche e di benessere degli animali;
 - le nuove disposizioni normative della Politica Agricola Comune mirano a rafforzare la posizione degli agricoltori nella filiera alimentare ampliando le possibilità di unire le loro forze, anche mediante la previsione di alcune eccezioni al diritto in materia di concorrenza;
 - la risicoltura è un settore di eccellenza dell'agroalimentare italiano e che la Regione Piemonte e la Regione Lombardia vantano una forte specializzazione produttiva detenendo il 94% della superficie risicola nazionale;
 - la coltivazione del riso nelle suddette aree ha determinato le condizioni per lo sviluppo di una estesa rete di infrastrutture per il trasporto e la distribuzione delle acque, che hanno creato un ambiente omogeneo peculiare della Pianura Padana nord occidentale;
 - le Regioni Piemonte e Lombardia riconoscono una particolare importanza all'area risicola sotto il profilo:
 - Ambientale, poiché ricopre un ruolo di fondamentale importanza per la conservazione della specie legata alle zone umide;

- Economico, in quanto la coltura del riso ha permesso lo sviluppo di una solida economia locale legata alla filiera del riso dalla sua produzione alla sua trasformazione e commercializzazione;
- Idrogeologico, poiché costituisce una singolare interconnessione tra acque superficiali ed acque sotterranee;

le Regioni Piemonte e Lombardia ritengono importante migliorare l'integrazione dei processi di conoscenza del settore e della sua filiera per delineare le strategie future;

L'Ente Nazionale Risi supporta l'intera filiera risicola nazionale con le sue diverse attività, inclusa l'attività condotta dal proprio Centro di Ricerche sul Riso e dal Servizio di Assistenza Tecnica che persegue l'obiettivo di innovare le pratiche produttive anche per far fronte ad una maggiore sostenibilità ambientale;

Ritenuto opportuno che le Regioni Piemonte e Lombardia, prima di predisporre strategie comuni rispetto alla gestione dei programmi d'intervento della futura Politica Agricola Comune, si confrontino con l'Ente Nazionale Risi, con le organizzazioni del settore e con i Consorzi di bonifica e di irrigazione per una prima valutazione delle nuove misure di primo e secondo pilastro della PAC, per potere adeguatamente sostenere un settore di eccellenza dell'agroalimentare italiano;

Considerato tutto quanto in premessa le parti convengono e stipulano quanto segue:

Art. 1 OGGETTO

Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente Protocollo.

Il presente protocollo ha ad oggetto l'integrazione dei processi di conoscenza del settore del riso e della sua filiera per delineare le strategie future delle nuove misure di primo e secondo pilastro della PAC.

Art. 2 OBIETTIVI

Il protocollo ha l'obiettivo di innovare le pratiche produttive anche per far fronte ad una maggiore sostenibilità ambientale e di sostenere adeguatamente il settore agroalimentare del riso.

Art. 3 IMPEGNI DELLE PARTI

Le Regioni Lombardia e Piemonte si impegnano, nell'ambito del tavolo di cui all'articolo 4, a:

- mettere a disposizione le informazioni derivanti dalle proprie banche dati finalizzate alla definizione delle misure della Pac 2023-2027;
- coordinare le misure del Programma di Sviluppo Rurale che interessano l'area risicola;
- partecipare, attraverso la presenza dei propri funzionari esperti in materia al tavolo di cui all'articolo 4.

L'Ente Nazionale Risi si impegna a:

- mettere a disposizione le informazioni derivanti dalle proprie banche dati finalizzate alla definizione delle misure della Pac 2023-2027;
- mettere a disposizione le informazioni relative alle analisi di qualità del prodotto commercializzato, ai risultati delle proprie iniziative volte al miglioramento delle tecniche di produzione del riso e dell'attività di controllo della filiera di produzione;
- fornire supporto tecnico specialistico.

La Coldiretti, Confagricoltura, Cia e Airi si impegnano a:

- mettere a disposizione le informazioni derivanti dalle proprie banche dati finalizzate alla definizione delle misure della Pac 2023-2027;
- partecipare, attraverso la presenza dei propri funzionari esperti in materia al tavolo di cui all'articolo 4.

Art. 4 TAVOLO TECNICO

1. È costituito presso l'Ente Nazionale Risi un tavolo tecnico di confronto e di studio, al quale partecipano tutte le rappresentanze indicate in premessa, per la

valutazione delle misure attuative della nuova PAC 2023 – 2027 in ambito risicolo, ed in particolare:

- A misure di ecoschemi per il settore risicolo da suggerire al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali per essere inserite all'interno del Piano strategico nazionale;
- B misure di sviluppo rurale per il settore risicolo con l'obiettivo di prevedere regole e aiuti identici tra le Regioni Piemonte e Lombardia;
- C misure di gestione del mercato per una maggiore integrazione della filiera.

Art. 5 FUNZIONAMENTO DEL TAVOLO TECNICO

Alle riunioni del tavolo tecnico possono partecipare non più di due rappresentanti per organizzazione. I nominativi di detti rappresentanti dovranno essere comunicati dopo la prima convocazione e prima della riunione iniziale.

Le convocazioni del tavolo saranno effettuate dall'Ente Nazionale Risi, in accordo con le Regioni, considerando le tempistiche necessarie agli studi via via previsti e le scadenze imposte da rispettare.

Articolo 6 DURATA

Il presente Protocollo ha durata, a decorrere dalla data di apposizione della firma digitale da parte dell'ultimo sottoscrittore, fino alla scadenza della nuova PAC 2023 – 2027. Alla scadenza, le parti possono prorogare la durata del Protocollo, stabilendo un nuovo termine.

Il rinnovo è subordinato alla verifica da parte degli enti del perdurare dell'interesse al perseguimento degli obiettivi di cui all'art. 2.

Art. 7 CLAUSOLE FINALI

Ogni modifica del presente Protocollo sarà valida solo se concordata per iscritto ed approvata nel rispetto della normativa vigente.

Le parti si danno atto che il presente protocollo non comporta l'adozione di nuove leggi o modifiche legislative, nuovi o maggiori oneri a carico della

finanza pubblica o individuazione di enti od organi comuni, in quanto ha
valenza programmatica e conoscitiva.

Data.....

Firme

D.g.r. 4 ottobre 2021 - n. XI/5335**Fondo Comuni Confinanti - Determinazioni conseguenti alla delibera del comitato paritetico n. 2 del 30 luglio 2021: ambiti alta valtellina e Parco nazionale Dello stelvio**

LA GIUNTA REGIONALE

Visti:

- la legge 23 dicembre 2009 n. 191 «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2010)» come modificata dalla legge 27 dicembre 2013 n. 147 e in particolare l'art. 2, commi 117 e 117 bis, secondo cui le Province autonome di Trento e di Bolzano, nel rispetto del principio di leale collaborazione, concorrono al conseguimento di obiettivi di perequazione e di solidarietà attraverso il finanziamento di progetti e di iniziative per la valorizzazione, lo sviluppo economico e sociale, l'integrazione e la coesione dei territori dei comuni appartenenti alle province di regioni a statuto ordinario confinanti, assicurando annualmente un intervento finanziario pari a 40 milioni di euro ciascuna;
- l'Intesa tra Ministero dell'Economia e Finanze, Ministero degli Affari Regionali, Regione Lombardia, Regione del Veneto e Province autonome di Trento e Bolzano, sottoscritta il 19 settembre 2014, successivamente modificata e sottoscritta in data 11 giugno 2020, con efficacia dal 26 giugno 2020, inerente il Fondo Comuni Confinanti (in seguito anche FCC) e relative modalità di gestione;
- il Regolamento per la Gestione dell'Intesa, adottato dal Comitato paritetico in data 11 febbraio 2015, da ultimo modificato con deliberazione n. 14 del 2 dicembre 2019;

Considerato che:

- il Fondo Comuni Confinanti ha approvato, nel corso del 2015, la ripartizione delle risorse su base provinciale e, successivamente, le Linee Guida e la Road map per l'individuazione dei progetti nell'ambito di proposte di programma provinciale per i territori di confine delle 5 province di Belluno, Brescia, Sondrio, Verona e Vicenza;
- il Comitato Paritetico per la gestione dell'Intesa con deliberazione n. 10 del 30 giugno 2016 ha approvato la Proposta di Programma dei progetti strategici relativa agli stralci per il Progetto Sperimentale «Aree Interne Alta Valtellina» e per lo «studio di fattibilità traforo dello Stelvio» nel territorio della provincia di Sondrio, per un finanziamento complessivo di € 39.545.900,00, di cui Euro 37.600.000,00 afferenti lo stralcio per il Progetto Sperimentale «Aree Interne Alta Valtellina», a fronte di un costo complessivo degli interventi di Euro 49.872.172,00, ed Euro 1.945.900,00 riguardanti lo stralcio per lo «studio di fattibilità traforo dello Stelvio», rispetto a un costo complessivo di uguale importo;

Richiamate:

- la d.g.r. n. 5412 del 18 luglio 2016, di approvazione dello schema di Convenzione con il Fondo Comuni confinanti per l'attuazione dei progetti strategici relativi allo studio di fattibilità del traforo dello Stelvio e il progetto sperimentale «Area interna Alta Valtellina», sottoscritta in data 18 agosto 2016;
- la d.g.r. n. 5229 del 31 maggio 2016 di approvazione dello schema di Convenzione fra Regione Lombardia e Comune capofila di Valdidentro per l'attuazione del progetto sperimentale «Area interna Alta Valtellina», sottoscritta in data 18 agosto 2016;
- la d.g.r. n. 1684 del 27 maggio 2019 «Revisione in merito al piano degli investimenti del Parco Nazionale dello Stelvio – settore lombardo – annualità 2016/2018, ai sensi dell'art. 3 della l.r. 22 dicembre 2015 n. 39», con cui è stato approvato tra l'altro, lo schema di Convenzione dello stralcio per il «Piano degli investimenti del Parco Nazionale dello Stelvio» delle proposte di Programma degli interventi strategici relative alle province di Sondrio e Brescia, sottoscritto dal Fondo Comuni Confinanti, Regione Lombardia e Parco Nazionale dello Stelvio, in data 29 luglio 2019;

Vista la d.g.r. n. 4112 del 21 dicembre 2020 «Procedure per l'istruttoria regionale delle proposte di interventi strategici finanziati dal Fondo Comuni Confinanti – Revisione della d.g.r. n. 6423 del 3 aprile 2017»;

Considerato che in merito al programma dei progetti strategici relativi all'ambito Alta Valtellina:

- a seguito della delibera del Comitato Paritetico n. 3 del 7 febbraio 2018 la Regione Lombardia con d.g.r. 7885 del 26 febbraio 2018, ha approvato il primo atto aggiuntivo alla

Convenzione stipulata con il Fondo Comuni Confinanti, di cui alla d.g.r. n. 5412 del 18 luglio 2016, dando atto che rimangono invariati sia il costo complessivo dei progetti sia il finanziamento a carico del Fondo Comuni Confinanti;

- a seguito della delibera del Comitato Paritetico n. 15 del 27 settembre 2018 la Regione Lombardia con d.g.r. 692 del 24 ottobre 2018, ha approvato il secondo atto aggiuntivo alla Convenzione stipulata con il Fondo Comuni Confinanti, di cui alla d.g.r. n. 5412 del 18 luglio 2016, dando atto che l'importo del finanziamento del Fondo Comuni Confinanti, a valere sulle progettualità strategiche, rimane invariato ad Euro 39.545.900,00, mentre il costo complessivo dei progetti viene rideterminato in Euro 57.494.693,64;
- a seguito della delibera del Comitato Paritetico n. 8 del 15 aprile 2019 la Regione Lombardia con d.g.r. 1647 del 20 maggio 2019 ha approvato il terzo atto aggiuntivo alla Convenzione stipulata con il Fondo Comuni Confinanti, di cui alla d.g.r. n. 5412 del 18 luglio 2016, dando atto che l'importo complessivamente finanziato a valere sulle risorse del Fondo Comuni Confinanti, viene rideterminato in Euro 37.527.690,00, mentre il costo complessivo degli interventi riferiti allo stralcio per il Progetto Sperimentale «Aree Interne Alta Valtellina» viene rideterminato in Euro 55.476.483,64;
- a seguito della delibera del Comitato Paritetico n. 11 del 20 maggio 2019, la Regione Lombardia con d.g.r. 1710 del 3 giugno 2019 ha approvato il quarto atto aggiuntivo alla Convenzione stipulata con il Fondo Comuni Confinanti, di cui alla d.g.r. n. 5412 del 18 luglio 2016, dando atto che l'importo complessivamente finanziato a valere sulle risorse del Fondo Comuni Confinanti, rimane invariato in Euro 37.527.690,00, mentre il costo complessivo degli interventi riferiti allo stralcio per il Progetto Sperimentale «Aree Interne Alta Valtellina» viene rideterminato in Euro 56.576.483,64. Per quanto concerne in particolare lo stralcio per il Progetto Sperimentale «Aree Interne Alta Valtellina», il costo complessivo e il finanziamento a valere sulle risorse del Fondo Comuni Confinanti risultano essere pari a Euro 54.630.583,64 e a Euro 35.581.790,00;
- con note prot. regionale V1.2020.0045003 del 17 dicembre 2020 e n. V1.2021.0040886 del 27 luglio 2021, il Presidente del Comitato paritetico per la gestione dell'Intesa ha provveduto a comunicare alla Regione Lombardia la presa d'atto della modifica, con invarianza dell'importo del finanziamento del Fondo Comuni Confinanti, relativamente alle schede di progetto n. «4.1 Completamento ciclabile Sentiero Valtellina (varie tratte)» e n. «4.4.A Progettazione di bacini idrici artificiali e studio di servizi di mobilità con collegamento fra le aree sciabili»;

Rilevato che il Comitato Paritetico, con deliberazione n. 2 del 30 luglio 2021, ha approvato le modifiche al Programma dei progetti strategici relativi all'ambito Alta Valtellina, modifiche che comportano:

- lo stralcio della scheda di progetto n. 3.7 «Realizzazione impianto idroelettrico su acquedotto per produzione energia rinnovabile (progetto inserito nel PAES)», a causa dell'insorgere di criticità in ordine all'effettiva convenienza e sostenibilità dell'intervento, destinando il relativo importo di finanziamento del Fondo Comuni Confinanti, pari a Euro 709.105,00, a favore della una nuova scheda progettuale 3.7 B «Riqualificazione della palestra della Scuola primaria di Bormio», avente un costo di Euro 1.709.105,00 nonché la presentazione di un'ulteriore nuova scheda di progetto 3.7 A «Rifacimento della pista di atletica dello Stadio Comunale di Bormio», dell'importo complessivo di Euro 1.135.000,00 finanziata con le risorse che derivano dalla rinuncia del Comune di Bormio a valere sugli avvisi pubblici 2016 e 2017;
- la modifica della scheda di progetto n. 5.7 «Attività di marketing turistico integrata comprensoriale», il cui costo complessivo viene ridotto a Euro 4.045.526,00;

Dato atto che per effetto delle modifiche sopracitate al Programma di progetti strategici, ambito Alta Valtellina, non si verificano variazioni dell'importo di finanziamento a carico del Fondo Comuni Confinanti che viene confermato in € 37.527.690,00 mentre l'importo complessivo del programma degli interventi strategici ambito Alta Valtellina viene rideterminato in € 56.334.483,64;

Considerato che il Comitato Paritetico con la medesima deliberazione n. 2/2021 ha ritenuto necessario rivedere alcuni aspetti contenuti nelle convenzioni trasversali apportando ulteriori modifiche riguardanti:

- la dimostrazione del raggiungimento degli obiettivi specifici

Serie Ordinaria n. 40 - Giovedì 07 ottobre 2021

delle schede progetto;

- la concessione di proroghe ai termini di affidamento e di completamento dei progetti;
- il termine di efficacia delle Convenzioni trasversali, che viene riprogrammato al 31 dicembre 2025;

Considerato altresì che, con la deliberazione n. 2/2021 sopra citata, il Comitato Paritetico ha approvato:

- il prospetto di raffronto, riepilogativo delle variazioni apportate al programma degli interventi strategici relativo all'ambito Alta Valtellina;
- lo schema del quinto atto aggiuntivo alla Convenzione per l'attuazione dei progetti strategici relativi allo studio di fattibilità del traforo dello Stelvio e il progetto sperimentale «Area interna Alta Valtellina» e relativi allegati, comprensivo delle nuove schede progetto;
- lo schema del primo atto aggiuntivo alla Convenzione per lo stralcio «Piano degli investimenti del Parco Nazionale dello Stelvio», sottoscritto dal Fondo Comuni Confinanti, Regione Lombardia e Parco Nazionale dello Stelvio, in data 29 luglio 2019;

Rilevato che le modifiche alla Convenzione trasversale ambito Alta Valtellina sopra citata comportano la conseguente necessità di variazione della Convenzione del 18 agosto 2016 tra Regione Lombardia e Comune capofila di Valldidentro per l'attuazione del progetto sperimentale «Area interna Alta Valtellina» (DGR n. 5229 del 31 maggio 2016);

Ritenuto pertanto, a seguito delle determinazioni del Comitato paritetico, di approvare i seguenti allegati, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione:

- il prospetto di raffronto e le variazioni ivi riepilogate (Allegato 1);
- lo schema del quinto atto aggiuntivo alla Convenzione del 18 agosto 2016, per l'attuazione dei progetti strategici relativi allo studio di fattibilità del traforo dello Stelvio e il progetto sperimentale «Area interna Alta Valtellina» di cui alla d.g.r. n. 5412 (Allegato 2);
- lo schema del quinto atto aggiuntivo alla Convenzione del 18 agosto 2016 tra Regione Lombardia e Comune capofila di Valldidentro per l'attuazione del progetto sperimentale «Area interna Alta Valtellina», di cui alla d.g.r. n. 5229 del 31 maggio 2016 (Allegato 3);
- lo schema del primo atto aggiuntivo alla Convenzione dello stralcio per il «Piano degli investimenti del Parco Nazionale dello Stelvio» delle proposte di Programma degli interventi strategici relative alle province di Sondrio e Brescia, sottoscritto dal Fondo Comuni Confinanti, Regione Lombardia e Parco Nazionale dello Stelvio, in data 29 luglio 2019 (Allegato 4);

Vista la comunicazione della Commissione sulla nozione di Aiuti di Stato di cui all'art. 107 del paragrafo 1 del Trattato (2016/C 262/01);

Ritenuto di verificare gli elementi di cui alla nozione di Aiuti di Stato e gli eventuali limiti ai finanziamenti in sede di istruttoria del progetto di fattibilità tecnico-economica di ogni singolo intervento, che ne articolerà con maggior dettaglio le caratteristiche, rinviando pertanto a tale sede l'inquadramento in materia di Aiuti di Stato;

Evidenziato che il presente atto non prevede oneri a carico del bilancio regionale, in quanto le risorse messe a disposizione dal Fondo Comuni Confinanti verranno erogate direttamente dal Fondo stesso ai beneficiari finali;

Visto il d.lgs. 33/2013 e in particolare l'art. 23;

Ritenuto di delegare l'Assessore agli Enti locali, montagna e piccoli comuni alla sottoscrizione degli atti aggiuntivi di cui agli allegati 2, 3 e 4 in rappresentanza di Regione Lombardia;

Visti la legge regionale 7 luglio 2008 n. 20 «Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale» e i provvedimenti organizzativi della XI legislatura che definiscono l'attuale assetto organizzativo della Giunta regionale e il conseguente conferimento degli incarichi dirigenziali;

Dato atto che il presente provvedimento concorre al risultato atteso 24.Ter.09.07 «Governance per l'attrattività della montagna (Aree Interne, PISL e Parco dello Stelvio, Fondo regionale Comuni confinanti, Fondo Valli prealpine)» del vigente PRS approvato dal Consiglio Regionale con d.c.r. n. XI/64 del 10 luglio 2018;

A voti unanimi, espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

Per le motivazioni espresse nelle premesse, che qui si intendono integralmente richiamate:

1. di approvare il prospetto di raffronto (Allegato 1), parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

2. di approvare lo schema del quinto atto aggiuntivo e relativi allegati (all. «A» e all. «B») alla Convenzione trasversale tra Regione Lombardia e Fondo Comuni Confinanti, tra Fondo Comuni Confinanti e Regione Lombardia, di cui alla d.g.r. X/5412 del 18 luglio 2016, Allegato 2, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

3. di approvare lo schema del quinto atto aggiuntivo e relativi allegati (all. «A» e all. «B») alla Convenzione tra Regione Lombardia e Comune capofila di Valldidentro, di cui alla d.g.r. n. 5229 del 31 maggio 2016, Allegato 3, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

4. di approvare lo schema del primo atto aggiuntivo alla Convenzione dello stralcio per il «Piano degli investimenti del Parco Nazionale dello Stelvio» delle proposte di Programma degli interventi strategici relative alle province di Sondrio e Brescia, sottoscritto dal Fondo Comuni Confinanti, Regione Lombardia e Parco Nazionale dello Stelvio, in data 29 luglio 2019, Allegato 4, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

5. di dare atto che il presente atto non prevede oneri a carico del bilancio regionale;

6. di delegare l'Assessore agli Enti locali, montagna e piccoli comuni alla sottoscrizione degli atti aggiuntivi di cui ai precedenti punti 2, 3, e 4 in rappresentanza di Regione Lombardia;

7. di pubblicare il presente atto sul BURL, ad esclusione degli allegati agli schemi di atti aggiuntivi di cui ai precedenti punti 2, 3, e 4;

8. di disporre la pubblicazione del presente atto ai sensi dell'art. 23 del d.lgs. 33/2013.

Il segretario: Enrico Gasparini

_____ • _____

ALLEGATO 1

FONDO COMUNI CONFINANTI – FCC
PROSPETTO DI RAFFRONTO DELLE MODIFICHE AGLI ATTI
PER L'ATTUAZIONE DELLA PROPOSTA DI PROGRAMMA DI INTERVENTI STRATEGICI 2013-2018
NEL TERRITORIO DELLA PROVINCIA DI SONDRIO – Ambiti “studio di fattibilità traforo dello Stelvio” e progetto sperimentale “Aree Interne Alta Valtellina”

DESCRIZIONE DELLE SCHEDE DI PROGETTO		RIFERIMENTO ATTO DI ATTUAZIONE (atto convenzionale) O DI FINANZIAMENTO (delibera Comitato paritetico)		SOGGETTO ATTUATORE		COSTO COMPLESSIVO		FONDI COMUNI DI CONFINO	
ATTUALE	MODIFICATA			ATTUALE	MODIFICATO	ATTUALE (a)	MODIFICATO (b)	ATTUALE (a)	MODIFICATO (b)
Convenzione “trasversale” per Programma interventi strategici ambito progetto sperimentale “Aree Interne Alta Valtellina” – 5° ATTO AGGIUNTIVO									
1	3.7 Realizzazione impianto idroelettrico su acquedotto per produzione energia rinnovabile (progetto inserito nel PAES)	SCHEDA ELIMINATA	4° ATTO AGGIUNTIVO A CONVENZIONE	N. 4 SCHEDA DI RACCORDO	Comune di Bormio	€ 2.209.105,00	€ 0,00	€ 709.105,00	€ 0,00
2		3.7 A Rifacimento della pista di atletica dello Stadio Comunale di Bormio	SCHEDA NUOVA		Comune di Bormio	€ 0,00	€ 1.135.000,00	€ 0,00	€ 0,00
3		3.7 B Riqualificazione della palestra della Scuola primaria di Bormio	SCHEDA NUOVA		Comune di Bormio	€ 0,00	€ 1.709.105,00	€ 0,00	€ 709.105,00
4	5.7 Attività di marketing turistico integrata comprensoriale		4° ATTO AGGIUNTIVO A CONVENZIONE	N. 14 SCHEDA DI RACCORDO	Comunità Montana Alta Valtellina	€ 5.045.526,00	€ 4.045.526,00	€ 4.045.526,00	€ 4.045.526,00
			TOTALI			€ 7.254.631,00	€ 6.889.631,00	€ 4.754.631,00	€ 4.754.631,00
			DIFFERENZE FRA VALORI “MODIFICATI” E “ATTUALI” (b-a)				-€ 365.000,00		€ 0,00

NOTE:

- (1)SCHEDA 3.7 A: una quota del cofinanziamento, pari a Euro 1.000.000,00, deriva dalle rinunce del Comune di Bormio alla presentazione di progettualità nell'ambito degli Avvisi pubblici 2016 e 2017, inizialmente destinate all'intervento strategico 3.7.
- (2)SCHEDA 3.7 B: il costo complessivo è cofinanziato per Euro 500.000,00 con le risorse che conseguono alla rinuncia del Comune di Bormio alla presentazione di progettualità a valere sull'Avviso pubblico 2018, anch'esse inizialmente destinate all'intervento strategico 3.7, e per ulteriori Euro 500.000,00 con risorse derivanti dalla rinuncia dello stesso Comune al trasferimento relativo all'annualità 2020, di cui alla deliberazione del Comitato paritetico per la gestione dell'Intesa n. 8 del 25 settembre 2020.

Serie Ordinaria n. 40 - Giovedì 07 ottobre 2021

D) ATTI DIRIGENZIALI

Giunta regionale

D.G. Agricoltura, alimentazione e sistemi verdi

D.d.u.o. 4 ottobre 2021 - n. 13127

Aggiornamento dell'area delimitata per la presenza di *Popillia japonica newman* in Lombardia. Abrogazione d.d.u.o. n. 10233/2020

IL DIRIGENTE DELL'UNITÀ ORGANIZZATIVA
SVILUPPO FILIERE AGROALIMENTARI E ZOOTECNICHE,
SERVIZIO FITOSANITARIO E POLITICHE ITTICHE

Visti:

- il Regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 26 ottobre 2016 relativo alle misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante, che modifica i Regolamenti (UE) n. 228/2013, (UE) n. 652/2014 e (UE) n. 1143/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio e abroga le direttive 69/464/CEE, 74/647/CEE, 93/85/CEE, 98/57/CE, 2000/29/CE, 2006/91/CE e 2007/33/CE del Consiglio;
- il Regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 15 marzo 2017 relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari, recante modifica dei Regolamenti (CE) n. 999/2001, (CE) n. 396/2005, (CE) n. 1069/2009, (CE) n. 1107/2009, (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 652/2014, (UE) 2016/429 e (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, dei Regolamenti (CE) n. 1/2005 e (CE) n. 1099/2009 del Consiglio e delle direttive 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE e 2008/120/CE del Consiglio, e che abroga i Regolamenti (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE e 97/78/CE del Consiglio e la decisione 92/438/CEE del Consiglio (regolamento sui controlli ufficiali);
- il Regolamento delegato (UE) 2019/1702 della Commissione del 1° agosto 2019 che integra il Regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio stabilendo l'elenco degli organismi nocivi prioritari;
- il Regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072 della Commissione del 28 novembre 2019 che stabilisce condizioni uniformi per l'attuazione del Regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante e che abroga il Regolamento (CE) n. 690/2008 della Commissione e modifica il Regolamento di esecuzione (UE) 2018/2019 della Commissione;
- il decreto 22 gennaio 2018 del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali «Misure d'emergenza per impedire la diffusione di *Popillia japonica* Newman nel territorio della Repubblica italiana»;
- il decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 19 «Norme per la protezione delle piante dagli organismi nocivi in attuazione dell'articolo 11 della legge 4 ottobre 2019, n. 117, per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/2031 e del regolamento (UE) 2017/625»;
- la l.r. del 5 dicembre 2008, n. 31 e ss.mm.ii. «Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste pesca e sviluppo rurale»;
- il d.d.u.o. 4 settembre 2020 - n. 10233 «Aggiornamento dell'area delimitata per la presenza di *Popillia japonica newman* in Lombardia»;

Considerato che *Popillia japonica*, Coleottero Rutelide, per i gravi danni che può arrecare è inserita tra gli organismi nocivi da quarantena rilevanti per l'Unione compresi nell'allegato II parte B del Regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072 e che la sua presenza, prima del suo rinvenimento in Lombardia nel luglio 2014, era nota in Europa solo nelle Isole Azzorre (Portogallo);

Dato atto che le disposizioni sopra citate impegnano la Regione Lombardia attraverso il Servizio fitosanitario regionale ad: eseguire i controlli sui vegetali e i prodotti vegetali; eseguire la sorveglianza del territorio al fine di impedire l'introduzione e la diffusione degli organismi nocivi da quarantena;

- applicare le misure fitosanitarie previste dalla normativa comunitaria e nazionale;

Considerata quindi la necessità, al fine di applicare le appropriate misure fitosanitarie per contenere la diffusione di *Popillia japonica*, di delimitare il territorio in cui è stato rinvenuto il Coleottero individuando una zona infestata, ossia tutto il territorio dei Comuni in cui la presenza di *Popillia japonica* è stata confermata, e una zona cuscinetto, rappresentata dal territorio ricadente in un raggio di almeno 15 km oltre i confini della zona infestata;

Valutato altresì opportuno, al fine di rafforzare l'efficacia delle misure fitosanitarie applicate, di considerare all'interno della zona cuscinetto tutto il territorio comunale e non solo quello ricadente in un raggio di almeno 15 km oltre i confini della zona infestata;

Preso atto che, a seguito delle attività di sorveglianza del territorio, svolte dal Servizio fitosanitario regionale, è stata riscontrata la presenza di *Popillia japonica* in nuovi comuni, che di seguito vengono indicati:

Provincia di Bergamo:

Arzago D'Adda, Bottanuco, Brembate, Brignano Gera D'Adda, Calusco D'Adda, Canonica D'Adda, Capriate San Gervasio, Caprino Bergamasco, Caravaggio, Carvico, Casirate D'Adda, Castel Rozzone, Chignolo D'Isola, Cisano Bergamasco, Fara Gera D'Adda, Filago, Madone, Medolago, Pontida, Pontirolo Nuovo, Solza, Suisio, Terno D'Isola, Treviglio, Villa D'Adda.

Provincia di Como:

Asso, Blevio, Brunate, Canzo, Canzo, Caslino D'Erba, Castelmarte, Faggeto Lario, Longone Al Segrino, Moltrasio, Ponte Lambro, Proserpio, Pusiano, Rezzago, Torno, Valbrona.

Provincia di Cremona:

Agnadello, Dovera, Pandino, Rivolta D'Adda, Spino D'Adda, Vailate.

Provincia di Lecco:

Annone Di Brianza, Barzago, Barzago, Barzanò, Bosisio Parini, Brivio, Bulciago, Calco, Castello Di Brianza, Cernusco Lombardone, Cesana Brianza, Civate, Colle Brianza, Costa Masnaga, Dolzago, Ello, Garbagnate Monastero, Imbersago, Lomagna, Merate, Missaglia, Molteno, Monte Marenzo, Montevicchia, Monticello Brianza, Oggiono, Olgiate Molgora, Osnago, Paderno D'Adda, Perego, Robbiate, Rovagnate, Santa Maria Hoè, Sirone, Sirtori, Suello, Torre De' Busi, Valmadrera, Verderio, Viganò.

Provincia di Lodi:

Boffalora D'Adda, Borghetto Lodigiano, Borgo San Giovanni, Caselle Lurani, Castiraga Vidardo, Cervignano D'Adda, Comazzo, Cornegiano Laudense, Galgagnano, Graffignana, Livraga, Lodi, Lodi Vecchio, Marudo, Massalengo, Merlino, Montanaso Lombardo, Mulazzano, Pieve Fissiraga, Salerano Sul Lambro, Sant'Angelo Lodigiano, Sordio, Tavazzano Con Villavesco, Villanova Del Sillaro, Zelo Buon Persico.

Provincia di Milano:

Basiano, Cambiago, Cassano D'Adda, Gessate, Gorgonzola, Grezzago, Inzago, Masate, Melzo, Pozzo D'Adda, Pozzuolo Martesana, San Colombano Al Lambro, Trezzano Rosa, Trezzo Sull'Adda, Tribiano, Truccazzano, Vaprio D'Adda.

Provincia di Monza e della Brianza:

Aicurzio, Bellusco, Bernareggio, Burago Di Molgora, Busnago, Caponago, Cavenago Di Brianza, Cornate D'Adda, Mezzago, Ornago, Roncello, Ronco Briantino, Sulbiate.

Provincia di Pavia:

Arena Po, Badia Pavese, Bagnaria, Borgo Priolo, Borghetto Marmorolo, Bosnasco, Calvignano, Canevino, Canneto Pavese, Casatista, Castana, Casteggio, Cecima, Chignolo Po, Cigognola, Codevilla, Copiano, Corteolona, Corvino San Quirico, Costa De' Nobili, Fortunago, Genzone, Gerenzago, Godiasco, Golferenzo, Inverno E Monteleone, Lirio, Maghera, Miradolo Terme, Montalto Pavese, Montebello Della Battaglia, Montecalvo Versiggia, Montescano, Monteseale, Montu' Beccaria, Mornico Losana, Oliva Gessi, Pietra De' Giorgi, Pieve Porto Morone, Ponte Nizza, Portalbera, Redavalle, Retorbido, Rivanazzano Terme, Robecco Pavese, Rocca De' Giorgi, Rocca Susella, Rovescala, Ruino, San Damiano Al Colle, San Zenone Al Po, Santa Cristina E Bissone, Santa Gioletta, Santa Maria Della Versa, Spessa, Torrazza Coste, Torre D'Arese, Torre De' Negri, Torricella Verzate, Val Di Nizza, Valverde, Villanterio, Volpara, Zenevredo, Zerbo.

Provincia di Varese:

Cremenaga, Curiglia Con Monteviasco.
Ritenuto pertanto necessario:

- aggiornare, a seguito delle attività di sorveglianza del territorio, solite dal Servizio fitosanitario regionale, l'area delimitata dalla presenza di *Popillia japonica* definita con d.d.u.o 4 settembre 2020 - n. 10233, così come indicato nell'allegato A composto di n. 3 pagine parte integrante e sostanziale del presente atto;
- abrogare il d.d.u.o 4 settembre 2020 - n. 10233;

Dato atto che tutti gli atti sulla cui base sono state identificate le zone infestate e le zone cuscinetto, sono disponibili presso la U.O. Competente e che le carte tematiche dell'area delimitata verranno resi disponibili sul sito del Servizio Fitosanitario di Regione Lombardia all'indirizzo <https://www.fitosanitario.regione.lombardia.it/wps/portal/site/sfr/DettaglioRedazionale/organismi-nocivi/insetti-e-acari/popillia-japonica>;

Dato atto che il presente provvedimento rientra tra le competenze del Dirigente della U.O Sviluppo Filiere Agroalimentari e Zootecniche, Servizio Fitosanitario e Politiche Ittiche attribuite con d.g.r.XI/5105 del 26 luglio 2021;

Visto l'art 17 della l.r. n. 20 del 7 luglio 2008, nonché i provvedimenti organizzativi della XI legislatura;

DECRETA

1. di abrogare in toto il d.d.u.o 4 settembre 2020 - n. 10233 «Aggiornamento dell'area delimitata per la presenza di *Popillia japonica* newman in Lombardia»;

2. di aggiornare l'area delimitata dalla presenza di *Popillia japonica* così come indicato nell'allegato A, composto di n. 3 pagine, parte integrante e sostanziale del presente atto;

3. di rendere disponibili le carte tematiche e i dati vettoriali dell'area delimitata sul sito del Servizio Fitosanitario di Regione Lombardia;

4. di pubblicare il presente decreto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia;

5. di attestare che il presente atto non è soggetto agli obblighi di pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del d.lgs. 33/2013.

Il dirigente
Andrea Azzoni

— • —

ALLEGATO A**Comuni ricadenti nell'area delimitata per *Popillia japonica* Newman****ZONA INFESTATA****Provincia di Bergamo:**

Arzago D'Adda, Bottanuco, Brembate, Brignano Gera D'Adda, Calusco D'Adda, Canonica D'Adda, Capriate San Gervasio, Caprino Bergamasco, Caravaggio, Carvico, Casirate D'Adda, Castel Rozzone, Chignolo D'Isola, Cisano Bergamasco, Fara Gera D'Adda, Filago, Madone, Medolago, Pontida, Pontirolo Nuovo, Solza, Suisio, Terno D'Isola, Treviglio, Villa D'Adda.

Provincia di Como:

Albavilla, Albese Con Cassano, Albiolo, Alserio, Alzate Brianza, Anzano Del Parco, Appiano Gentile, Arosio, Asso, Beregazzo Con Figliaro, Binago, Bizzarone, Blevio, Bregnano, Brenna, Brunate, Bulgarograsso, Cabiato, Cadorago, Cagno, Cantu', Canzo, Canzo, Capiago Intimiano, Carbonate, Carimate, Carugo, Caslino D'Erba, Caslino D'Erba, Casnate Con Bernate, Cassina Rizzardi, Castelmarte, Castelnuovo Bozzente, Cavallasca, Cermenate, Cernobbio, Cirimido, Colverde, Como, Cucciago, Erba, Eupilio, Faggeto Lario, Faloppio, Fenegro', Figino Serenza, Fino Mornasco, Grandate, Guanzate, Inverigo, Lambrugo, Limido Comasco, Lipomo, Locate Varesino, Lomazzo, Longone Al Segrino, Longone Al Segrino, Luisago, Lurago D'Erba, Lurago Marinone, Lurate Caccivio, Mariano Comense, Maslianico, Merone, Moltrasio, Monguzzo, Montano Lucino, Montorfano, Mozzate, Novedrate, Olgiate Comasco, Oltrona Di San Mamette, Orsenigo, Ponte Lambro, Proserpio, Pusiano, Rezzago, Rodero, Ronago, Rovellasca, Rovello Porro, San Fermo Della Battaglia, Senna Comasco, Solbiate, Tavernerio, Torno, Turate, Uggiate - Trevano, Valbrona, Valmorea, Veniano, Vertemate Con Minoprio, Villa Guardia.

Provincia di Cremona:

Agnadello, Dovera, Pandino, Rivolta D'Adda, Spino D'Adda, Vailate.

Provincia di Lecco:

Annone Di Brianza, Barzago, Barzago, Barzanò, Bosisio Parini, Brivio, Bulciago, Calco, Casatenovo, Cassago Brianza, Castello Di Brianza, Cernusco Lombardone, Cesana Brianza, Civate, Colle Brianza, Costa Masnaga, Cremella, Dolzago, Ello, Garbagnate Monastero, Imbersago, Lomagna, Merate, Missaglia, Molteno, Monte Marenzo, Montevecchia, Monticello Brianza, Nibionno, Oggiono, Olgiate Molgora, Osnago, Paderno D'Adda, Perego, Robbiate, Rogeno, Rovagnate, Santa Maria Hoè, Sirone, Sirtori, Suello, Torre De' Busi, Valmadrera, Verderio, Viganò.

Provincia di Lodi:

Boffalora D'Adda, Borghetto Lodigiano, Borgo San Giovanni, Casaletto Lodigiano, Casalmaiocco, Caselle Lurani, Castiraga Vidardo, Cervignano D'Adda, Comazzo, Cornegliano Laudense, Galgagnano, Graffignana, Livraga, Lodi, Lodi Vecchio, Marudo, Massalengo, Merlino, Montanaso Lombardo, Mulazzano, Pieve Fissiraga, Salerano Sul Lambro, Sant'Angelo Lodigiano, Sordio, Tavazzano Con Villavesco, Valera Fratta, Villanova Del Sillaro, Zelo Buon Persico.

Provincia di Milano:

Intera provincia

Provincia di Monza e della Brianza:

Intera provincia

Provincia di Pavia:

Alagna, Albaredo Arnaboldi, Albonese, Albuzzano, Arena Po, Badia Pavese, Bagnaria, Barbianello, Bascapè, Bastida Pancarana, Battuda, Belgioioso, Bereguardo, Borgarello, Borgo Priolo, Borgo San Siro, Borgoratto Mormorolo, Bornasco, Bosnasco, Breme, Bressana Bottarone, Broni, Calvignano, Campospinoso, Candia Lomellina, Canevino, Canneto Pavese, Carbonara Al Ticino, Casanova Lonati, Casatisma, Casei Gerola, Casorate Primo, Cassolnovo, Castana, Casteggio, Castelletto Di Branduzzo, Castello D'Agogna, Castelnovetto, Cava Manara, Cecima, Ceranova, Ceretto Lomellina, Cernago, Certosa Di Pavia, Cervesina, Chignolo Po, Cigognola, Cilavegna, Codevilla, Confienza, Copiano, Corana, Cornale E Bastida, Corteolona, Corvino San Quirico, Costa De' Nobili, Cozzo, Cura Carpignano, Dorno, Ferrera Erbognone, Filighera, Fortunago, Frascarolo, Galliavola, Gambarana, Gambolo, Garlasco, Genzone, Gerenzago, Giussago, Godiasco, Golferenzo, Gravellona Lomellina, Gropello Cairoli, Inverno E Monteleone, Landriano, Langosco, Lardirago, Linarolo, Lirio, Lomello, Lungavilla, Maghero, Marcignago, Marzano, Mede, Mezzana Bigli, Mezzana Rabattone, Mezzanino, Miradolo Terme, Montalto Pavese, Montebello Della Battaglia, Montecalvo Versiggia, Montescano, Montesegale, Montu' Beccaria, Montu' Beccaria, Mornico Losana, Mortara, Nicorvo, Olevano Di Lomellina, Oliva Gessi, Ottobiano, Palestro, Pancarana, Parona, Pavia, Pietra De' Giorgi, Pieve Albignola, Pieve Del Cairo, Pieve Porto Morone, Pinarolo Po, Pizzale, Ponte Nizza, Portalbera, Rea, Redavalle, Retorbido, Rivanazzano Terme, Robbio, Robecco Pavese, Rocca De' Giorgi, Rocca Susella, Rognano, Roncaro, Rosasco, Rovescala, Ruino, San Cipriano Po, San Damiano Al Colle, San Genesio Ed Uniti, San Giorgio Di Lomellina, San Martino Siccomario, San Zenone Al Po, Sannazzaro De' Burgondi, Sant'Alessio Con Vialone, Sant'Angelo Lomellina, Santa Cristina E Bissone, Santa Giuletta, Santa Maria Della Versa, Sartirana Lomellina, Scaldasole, Semiana, Silvano Pietra, Siziano, Sommo, Spessa, Stradella, Suardi, Torrazza Coste, Torre Beretti E Castellaro, Torre D'Arese, Torre D'Isola, Torre De' Negri, Torrevecchia Pia, Torricella Verzate, Travacò Siccomario, Trivolzio, Tromello, Trovo, Val Di Nizza, Valeggio, Valle Lomellina, Valle Salimbene, Valverde, Velezzo Lomellina, Vellezzo Bellini, Verretto, Verrua Po, Vidigulfo, Vigevano, Villa Biscossi, Villanova D'Ardenghi, Villanterio, Vistarino, Voghera, Volpara, Zeccone, Zeme, Zenevredo, Zerbo, Zerbolo, Zinasco.

Provincia di Varese:

Intera provincia

ZONA CUSCINETTO**Provincia di Bergamo:**

Alme, Almenno San Bartolomeo, Almenno San Salvatore, Alzano Lombardo, Ambivere, Antegnate, Arcene, Azzano San Paolo, Bagnatica, Barbata, Bariano, Barzana, Bedulita, Berbenno, Bergamo, Bello, Bolgare, Boltiere, Bonate Sopra, Bonate Sotto, Bracca, Brembate Di Sopra, Brumano, Brusaporto, Calcinato, Calcio, Calvenzano, Capizzone,

Cavernago, Ciserano, Civate Al Piano, Cologno Al Serio, Comun Nuovo, Corna Imagna, Cortenuova, Costa Di Mezzate, Costa Valle Imagna, Covo, Curno, Dalmine, Fara Olivana Con Sola, Fontanella, Fornovo San Giovanni, Fuipiano Valle Imagna, Ghisalba, Gorle, Grassobbio, Isso, Lallio, Levate, Locatello, Lurano, Mapello, Martinengo, Misano Di Gera D'Adda, Morengo, Mornico Al Serio, Mozzanica, Mozzo, Orio Al Serio, Osio Sopra, Osio Sotto, Pagazzano, Paladina, Palazzago, Palosco, Pedrengo, Pognano, Ponte San Pietro, Ponteranica, Presezzo, Pumenengo, Ranica, Romano Di Lombardia, Roncola, Rota D'Imagna, San Giovanni Bianco, San Pellegrino Terme, Sant'Omobono Terme, Sedrina, Seriate, Sorisole, Sotto Il Monte Giovanni XXIII, Spirano, Stezzano, Strozza, Taleggio, Telgate, Torre Boldone, Torre Pallavicina, Treviolo, Ubiale Clanezzo, Ugnano, Val Brembilla, Valbrembo, Veduggio, Verdellino, Verdello, Villa D'Alme, Villa Di Serio, Zanica, Zogno.

Provincia di Brescia:

Pontoglio, Rudiano, Urago D'Oglio.

Provincia di Como:

Argegno, Barni, Bellagio, Blessagno, Blevio, Brieno, Brunate, Caglio, Campione D'Italia, Carate Urio, Casasco D'Intelvi, Castiglione D'Intelvi, Cerano Intelvi, Claino Con Osteno, Colonno, Dizzasco, Faggeto Lario, Griante, Laglio, Laino, Lanzo D'Intelvi, Lasnigo, Lezzeno, Magreglio, Menaggio, Moltrasio, Nesso, Pello Intelvi, Pigra, Pognana Lario, Ponna, Ramponio Verna, Sala Comacina, San Fedele Intelvi, San Siro, Schignano, Sormano, Torno, Tremezzina, Valsolda, Veleso, Zelbio.

Provincia di Cremona:

Bagnolo Cremasco, Camisano, Campagnola Cremasca, Capergnanica, Capralba, Casale Cremasco – Vidolasco, Casaletto Ceredano, Casaletto Di Sopra, Casaletto Vaprio, Castel Gabbiano, Chieve, Credera Rubbiano, Crema, Cremona, Cumignano Sul Naviglio, Fiesco, Formigara, Gombito, Izano, Madignano, Monte Cremasco, Montodine, Moscazzano, Offanengo, Palazzo Pignano, Pianengo, Pieranica, Quintano, Ricengo, Ripalta Arpina, Ripalta Cremasca, Ripalta Guerina, Romanengo, Salviola, Sergnano, Soncino, Ticengo, Torlino Vercellati, Trescore Cremasco, Vaiano Cremasco.

Provincia di Lecco:

Abbadia Lariana, Airuno, Ballabio, Barzio, Bellano, Calolziocorte, Carenno, Cassina Valsassina, Cortenova, Crandola Valsassina, Cremona, Erve, Esino Lario, Galbiate, Garlate, Introbio, Lecco, Lierna, Malgrate, Mandello Del Lario, Margno, Moggio, Morterone, Olginate, Oliveto Lario, Parlasco, Pasturo, Perledo, Pescate, Primaluna, Taceno, Valgreghentino, Varenna, Vandrogn, Vercurago.

Provincia di Lodi:

Abbadia Cerreto, Bertinico, Brembio, Camairago, Casalpusterlengo, Castiglione D'Adda, Cavacurta, Cavenago D'Adda, Codogno, Corno Giovine, Corte Palasio, Crespatica, Fombio, Guardamiglio, Mairago, Maleo, Orio Litta, Ospedaletto Lodigiano, Ossago Lodigiano, San Fiorano, San Martino In Strada, San Rocco Al Porto, Santo Stefano Lodigiano, Secugnago, Senna Lodigiana, Somaglia, Terranova Dei Passerini, Turano Lodigiano.

Provincia di Pavia:

Brallo Di Pregola, Menconico, Monticelli Pavese, Romagnese, Santa Margherita Di Staffora, Varzi, Zavattarello.

D.d.s. 1 ottobre 2021 - n. 13085

Revoca del decreto 18 settembre 2020 n. 10899 «Approvazione del disciplinare di affidamento in concessione delle acque del bacino di pesca 7 - Valle Brembana ai sensi dell'art. 134 comma 2 l.r. 31/2008»

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA

AGRICOLTURA, FORESTE, CACCIA E PESCA - BERGAMO

Premesso che:

- con decreto 10899 del 18 settembre 2020 pubblicato sul BURL S.O. 39 del 24 settembre 2020 è stato approvato il disciplinare di concessione delle acque del bacino di pesca 7 - Valle Brembana ai sensi dell'art. 134 comma 2 l.r. 31/2008, secondo le indicazioni del d.g.r. 3030 del 6 aprile 2020 pubblicata sul BURL - Serie Ordinaria n. 15 del 9 aprile 2020;
- in data 6 agosto 2021 a seguito della presentazione di istanza per la concessione da parte di un soggetto (Prot. M1.2021.0160434), la cui ammissibilità è stata comunicata il 25 agosto 2021 (Prot. M1.2021.0166050), si è avviato il procedimento per il rilascio in concessione delle acque del predetto bacino e che, alla data odierna, non è ancora intervenuta la pubblicazione dell'avviso pubblico di cui alla citata d.g.r. e pertanto il procedimento non risulta ancora concluso;
- il Ministero della Transizione Ecologica ha emanato la circolare MATTM REGISTRO UFFICIALE USCITA 0055247 DEL 24-05-2021 nel cui allegato sono riportate, per ogni regione, le specie rispondenti alla definizione di autoctonia per l'attuazione del d.m. 2 aprile 2020 «Criteri per la reintroduzione ed il ripopolamento delle specie autoctone di cui all'allegato D del decreto del presidente della Repubblica 8 novembre 1997 n. 357 e per l'immissione di specie e popolazioni non autoctone»;
- Il Coordinamento pesca della Direzione Generale Agricoltura Alimentazione e Sistemi Verdi ha inviato la circolare di cui al punto precedente alle Strutture Agricoltura, Foreste, Caccia e Pesca con nota 10 agosto 2021, n. M1.2021.162166;
- l'art. 5 del disciplinare di concessione approvato con il sopracitato decreto n. 10899 del 18 settembre 2020, in linea con la vigente pianificazione provinciale, prevede quali interventi minimi obbligatori in capo al concessionario, ripopolamenti di specie ittiche risultanti non autoctone nella tabella di cui alla circolare 24 maggio 2021 sopra richiamata;

Considerato che l'art. 21 quinquies c. 1 della l. 241/1990 stabilisce che «Per sopravvenuti motivi di pubblico interesse ovvero nel caso di mutamento della situazione di fatto non prevedibile al momento dell'adozione del provvedimento o, salvo che per i provvedimenti di autorizzazione o di attribuzione di vantaggi economici, di nuova valutazione dell'interesse pubblico originario, il provvedimento amministrativo ad efficacia durevole può essere revocato da parte dell'organo che lo ha emanato ovvero da altro organo previsto dalla legge»;

Preso atto delle disposizioni emanate dal Coordinamento pesca della Direzione generale Agricoltura e Sistemi Verdi con note 9 settembre 2021, n. 171771 e 18 settembre 2021 n. 176333, entrambe acquisite agli atti dalla scrivente struttura, le quali disponevano di procedere alla revoca dei disciplinari approvati e non ancora aggiudicati;

Considerato che la citata circolare ministeriale, attenendo a una disciplina di carattere ambientale, oltre a dettagliare nel concreto un ambito di stretta competenza della Stato, quale quello dell'individuazione delle specie ittiche di cui è possibile l'immissione, è volta a tutelare un interesse di rilievo costituzionale e pone vincoli alla realizzazione delle prestazioni indicate nel disciplinare, rendendo talune potenzialmente non realizzabili;

Atteso che con nota del 21 settembre 2021 prot. M1.2021.0177777 è stato comunicato al proponente la candidatura al bacino di pesca in parola, nella persona del Comitato Regionale Lombardia della Federazione Italiana Pesca Sportiva ed Attività Subacquee, l'avvio del procedimento di revoca del decreto n. 10899 del 18 settembre 2020 e che alla data odierna non sono stati acquisiti rilievi da parte dello stesso;

Considerato che non è intervenuto il decreto di approvazione dell'affidamento e pertanto non si è determinato un legittimo affidamento alla conclusione della procedura in capo al proponente né un pregiudizio indennizzabile;

Ritenuto pertanto, alla luce delle considerazioni sopra riportate, che sussistono i presupposti per revocare il decreto n. 10899 del 18 settembre 2020;

Visti, ai fini della competenza all'adozione del presente provvedimento:

- la legge regionale 7 luglio 2008, n. 20 «Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale»;
- i provvedimenti della XI legislatura ed in particolare la d.g.r. n. XI/5 del 4 aprile 2018 «Primo Provvedimento Organizzativo 2018», la d.g.r. n. XI/126 del 17 maggio 2018 «Secondo Provvedimento Organizzativo 2018», la d.g.r. n. XI/182 del 31 maggio 2018 «Terzo Provvedimento Organizzativo» - approvazione del nuovo assetto organizzativo e la d.g.r. n. XI/2190 del 30 settembre 2019, «Nono Provvedimento Organizzativo»;
- la d.g.r. XI/294 del 28 giugno 2018 «IV Provvedimento Organizzativo 2018» con la quale Alberto Lugoboni è stato nominato dirigente della Struttura Agricoltura, Foreste, Caccia e pesca - Bergamo;

DECRETA

1) di revocare il d.d.s. 10899 del 18 settembre 2020 di «Approvazione del disciplinare di affidamento in concessione delle acque del Bacino 7 - Valle Brembana ai sensi dell'art. 134 comma 2 della l.r. 31/2008» per i motivi sopra riportati;

2) di pubblicare il presente decreto sul BURL e sul sito istituzionale di Regione Lombardia;

3) di trasmettere copia del presente provvedimento al promotore dell'istanza di parte

4) di dare atto che avverso il presente provvedimento è possibile presentare, in alternativa:

- ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale competente per territorio entro 60 giorni dalla data della notificazione o della comunicazione in via amministrativa dell'atto da impugnare o da quando l'interessato ne abbia piena conoscenza;
- ricorso straordinario al Presidente della repubblica ai sensi del decreto del Presidente della repubblica 24 novembre 1971, n. 1199 «*Semplificazione dei procedimenti in materia di ricorsi amministrativi*». Il ricorso deve essere presentato per motivi di legittimità da parte di chi vi abbia interesse nel termine di centoventi giorni dalla data della notificazione o della comunicazione dell'atto da impugnare o da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza.

Il dirigente
Alberto Lugoboni

Serie Ordinaria n. 40 - Giovedì 07 ottobre 2021

D.G. Turismo, marketing territoriale e moda

D.d.u.o. 1 ottobre 2021 - n. 13083

Bando «Demo 2021-2022: iniziative ed eventi di design e moda» (decreto n. 5513 del 22 aprile 2021). Quinto decreto: approvazioni esiti istruttori

IL DIRIGENTE DELLA U.O.

MARKETING TERRITORIALE MODA E DESIGN

Vista la legge regionale 1° ottobre 2015, n. 27 «Politiche regionali in materia di turismo e attrattività del territorio lombardo»;

Vista la legge regionale 19 febbraio 2014 n. 11 «Impresa Lombardia: per la libertà d'impresa, il lavoro e la competitività»;

Vista la legge regionale n. 1 del 1° febbraio 2012 «Riordino normativo in materia di procedimento amministrativo, diritto di accesso ai documenti amministrativi, semplificazione amministrativa, potere sostitutivo e potestà sanzionatoria» e le successive d.g.r. n. 5500/2016, n. 6000/2016 e n. 6642/2017 in materia di semplificazione dei bandi regionali;

Visto il Programma Regionale di Sviluppo della XI legislatura, approvato con d.c.r. 10 luglio 2018 n. 64 che individua, tra le linee strategiche per l'azione del governo regionale, il consolidamento del posizionamento della Lombardia nel settore moda e design, nella logica di rafforzarne il driver di attrattività del territorio;

Dato atto che con d.g.r. 22 marzo 2021, n. 4447 è stata attuata una misura sperimentale per sostenere eventi ed iniziative in ambito design e moda che avranno luogo sul territorio lombardo nel biennio 2021-2022, da svolgersi compatibilmente con disposizioni per il contenimento della diffusione dei contagi da COVID-19, con la quale:

- sono stati approvati i criteri attuativi della misura «DEMO - Iniziative ed eventi di design e moda» per le annualità 2021 e 2022;
- viene demandato al Dirigente pro tempore della U.O. «Marketing Territoriale, Moda e Design» l'adozione di tutti gli atti amministrativi e contabili necessari per l'attuazione dell'iniziativa;

Visto il d.d.u.o. n. 5513 del 22 aprile 2021 che, in attuazione della suddetta d.g.r. n. 4447/2021, approva il bando «DEMO - Iniziative ed eventi di design e moda» per le annualità 2021 e 2022;

Dato atto che la dotazione finanziaria complessiva messa a disposizione per la misura nel biennio 2021-2022 è pari a € 800.000,00, in base a quanto previsto dalla citata d.g.r. n. 4447/2021, così suddivisa:

- annualità 2021: € 300.000,00 di cui € 150.000,00 per imprese ed € 150.000,00 per associazioni o fondazioni;
- annualità 2022: € 500.000,00 di cui € 250.000,00 per imprese ed € 250.000,00 per associazioni o fondazioni.

Visto l'art. 6, comma 1, lettera b) della legge n. 241/1990, secondo cui il Responsabile del procedimento, «accerta di ufficio i fatti, disponendo il compimento degli atti all'uopo necessari, e adotta ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria»;

Considerato che al punto D.6 del citato bando approvato con d.d.u.o. n. 5513/2021, viene individuato il Responsabile del procedimento nel Dirigente pro-tempore della Unità organizzativa Marketing territoriale, moda e design di Regione Lombardia;

Dato atto che il bando al punto C. 1 «Presentazione delle domande» prevede che «La domanda di partecipazione deve essere presentata esclusivamente online sulla piattaforma informativa Bandi online all'indirizzo www.bandi.regione.lombardia.it nel periodo compreso tra il 90° e il 180° giorno prima della data di inizio dell'evento/iniziativa. In particolare, sono previste due finestre:

- le domande riferite ad iniziative/eventi della Finestra 1 da svolgersi tra il 3 agosto 2021 e il 10 novembre 2021 devono essere presentate dalle ore 10:00 del 05 maggio 2021 ed entro le ore 12:00 del 12 agosto 2021;
- le domande riferite ad iniziative/eventi della Finestra 2 da svolgersi tra l'11 novembre 2021 e il 31 ottobre 2022 devono essere presentate dalle ore 10:00 del 17 maggio 2021 ed entro le ore 12:00 del 2 agosto 2022.»

Considerato che l'assegnazione delle risorse avviene secondo quanto previsto dal:

- punto C.2 «Tipologia di procedura per l'assegnazione delle risorse» ossia «La procedura utilizzata è di tipo «valutativo a sportello», previo superamento di un'istruttoria formale. Le

proposte di iniziative/eventi relative a domande «formalmente ammissibili», vengono sottoposte ad un'istruttoria tecnica e valutate da un apposito Nucleo di valutazione. L'agevolazione viene infine concessa con decreto dal Responsabile del procedimento compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili.»;

- punto C.3a «Modalità e tempi del processo» ossia le domande «...che superano l'istruttoria formale vengono esaminate dal Nucleo di Valutazione, secondo l'ordine cronologico di arrivo e fino ad esaurimento delle risorse disponibili per tipologia di Soggetti richiedenti. Il termine per la conclusione del procedimento di istruttoria delle domande è stabilito in 60 giorni dalla data di presentazione della domanda»;

Richiamato il punto C.3b del bando in cui si prevede che «L'istruttoria formale è finalizzata a verificare la sussistenza dei requisiti di ammissibilità dei Soggetti richiedenti, la correttezza della modalità di presentazione della domanda di partecipazione, la completezza documentale della stessa nonché l'assolvimento degli eventuali obblighi di bollo.

- Le domande sono ritenute «formalmente ammissibili» a fronte del rispetto dei seguenti requisiti:
 - rispetto dei termini per l'invio della domanda;
 - regolarità formale, completezza della documentazione allegata e relativa conformità delle informazioni fornite e delle dichiarazioni rese;
 - sussistenza dei requisiti soggettivi e oggettivi previsti dal bando.»

Richiamato il bando, ed in particolare il punto C.3c «Valutazione delle domande» dove si stabilisce che:

- per la valutazione delle proposte di iniziative/eventi viene costituito un Nucleo di Valutazione composto da rappresentanti regionali nominati con provvedimento del Responsabile del procedimento;
- il Nucleo, nel rispetto delle tempistiche del bando, si riunisce in base alle domande pervenute, esaminando le proposte secondo l'ordine cronologico di arrivo;
- la valutazione delle proposte di iniziative/eventi viene svolta sulla base dei criteri, riferiti agli ambiti di riportati nella tabella del punto C.3c. Fermo restando l'articolazione in tali ambiti di valutazione, il Nucleo, in occasione della prima seduta individua gli indicatori per la misurazione di tali criteri;
 - non sono valutabili integrazioni con nuove e/o ulteriori proposte o variazioni delle stesse, rispetto a quando già indicato nell'Allegato K - «Scheda Iniziativa/Evento» in fase di domanda.
 - Sono invece valutabili chiarimenti, dettagli ed approfondimenti in relazione a contenuti già esposti nell'originaria Scheda iniziativa/evento;
- l'istruttoria tecnica si conclude con l'attribuzione da parte del Nucleo di Valutazione di un punteggio per ogni proposta di iniziativa/evento;
- per essere ritenute ammissibili a contributo le proposte devono conseguire la soglia minima di 40 punti su 65;
- il Presidente del Nucleo di valutazione trasmette gli esiti della valutazione tecnica al Responsabile del procedimento per l'adozione degli atti di competenza;

Visto il d.d.u.o. n. 7371 del 31 maggio 2021 con cui è stato costituito il Nucleo per la valutazione delle proposte di iniziative/eventi presentate sul bando DEMO - iniziative ed eventi di design e moda;

Richiamati

- il d.d.u.o. n. 9089 del 2 luglio 2021 «Bando «Demo 2021-2022: iniziative ed eventi di design e moda» (decreto n. 5513 del 22 aprile 2021). Primo decreto concessione contributi»;
- il d.d.u.o. n. 9707 del 15 luglio 2021 «Bando «Demo 2021-2022: iniziative ed eventi di design e moda» (decreto n. 5513 del 22 aprile 2021). Secondo decreto concessione contributi»;
- il d.d.u.o. n. 10816 del 4 agosto 2021 «Bando «Demo 2021-2022: iniziative ed eventi di design e moda» (decreto n. 5513 del 22 aprile 2021). Terzo decreto: approvazione degli esiti istruttori»;
- il d.d.u.o. n. 12417 del 20 settembre 2021 «Bando «Demo 2021-2022: iniziative ed eventi di design e moda» (decreto n. 5513 del 22 aprile 2021). Quarto decreto: concessione contributi»;

Dato atto che la finestra 1 è formalmente chiusa in quanto tutte le domande presentate entro il termine del 12 agosto 2021 sono state sottoposte a valutazione;

Considerato che, a seguito dell'istruttoria formale svolta dagli Uffici regionali ai sensi del punto C.3a del bando, con nota prot. P3.2021.0003040 del 22 settembre 2021, sono state trasmesse dal Responsabile del procedimento al Presidente del citato Nucleo di valutazione, sei proposte di iniziative/eventi riferite alla Finestra 2;

Preso atto degli Esiti istruttori del Nucleo di Valutazione, trasmessi dal Presidente del Nucleo di Valutazione al Responsabile del procedimento con nota prot. P3.2021.0003166 del 30 settembre 2021, da cui risulta che le sei proposte di iniziativa/evento non hanno conseguito la soglia minima di 40 punti necessaria per essere ammesse a contributo come da Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente atto;

Ritenuto pertanto di approvare l'elenco delle proposte non ammesse al contributo di cui all'Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente atto;

Considerato che la documentazione istruttoria è conservata agli atti del RUP e viene altresì caricata sulla piattaforma informativa «Bandi OnLine» di Regione Lombardia;

Dato atto che il presente provvedimento viene assunto entro i termini previsti dal bando approvato con d.d.u.o. n. 5513/2021;

Vista la l.r. 7 luglio 2008, n. 20 «Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale», nonché i provvedimenti organizzativi della XI legislatura;

DECRETA

per quanto espresso in premessa che qui si intende integralmente richiamato:

1. di approvare l'elenco delle proposte di iniziativa/evento non ammesse a contributo di cui all'Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2. di attestare che il presente atto non è soggetto alla pubblicazione di cui agli articoli 26 e 27 del d.lgs. 33/2013;

3. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul BURL e sulla piattaforma Bandi online.

Il dirigente

Paola negroni

Avverso al presente provvedimento, è esperibile ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia - Milano, nel termine di 60 giorni decorrenti dalla data di notifica o comunicazione dell'atto o della piena conoscenza di esso.

— • —

Serie Ordinaria n. 40 - Giovedì 07 ottobre 2021

ESITI ISTRUTTORI - ELENCO DELLE PROPOSTE NON AMMESSE A CONTRIBUTO	Allegato A
--	-------------------

ID domanda	Data-Ora Invio Domanda	Denominazione Soggetto proponente	Codice Fiscale Proponente	Tipologia Soggetto	Titolo Proposta Iniziativa / Evento	Data INIZIO Iniziativa/ Evento	Data FINE Iniziativa/ Evento	SPESE Ammissibili	PUNTEGGIO
------------	---------------------------	--------------------------------------	------------------------------	-----------------------	-------------------------------------	-----------------------------------	---------------------------------	-------------------	-----------

Bando DEMO (DDUO 5513/2021) - Annualità di Riferimento **2022 - IMPRESE**

3182456	05/08/2021 08:27:26 605	RR LAB S.R.L.	11175940961	Impresa	5WAY POP UP STORE & SHOWROOM	15/11/2021	26/02/2022	14300	29
3185646	09/08/2021 18:31:15 294	MILAURO S.R.L.	08943490964	Impresa	Milaura da Fondaco Roma	17/11/2021	21/11/2021	20810	27
3182069	10/08/2021 07:37:20 590	NGUYEN DOAN THI THU TRINH ELISABETTA	03605760986	Impresa	Betty Style	10/01/2022	23/01/2022	13500	25
3188849	19/08/2021 14:16:03 428	PARTICLE S.R.L.	11934510964	Impresa	Veleni	24/11/2021	30/04/2022	60000	35
3197674	17/09/2021 19:36:31 689	FAZZINI S.R.L.	00450810122	Impresa	Fazzini al Maison & Objet Paris 2022	21/01/2022	25/01/2022	155500	28

Bando DEMO (DDUO 5513/2021) - Annualità di Riferimento **2022 - ASSOCIAZIONI E FONDAZIONI**

3092359	11/08/2021 19:10:42 597	ASSOCIAZIONE LA TERZA PIUMA	95230110165	Associazione	FA.RE Bergamo 2021 - #ZEROIMPACT B2B TO BTC	12/11/2021	12/12/2021	48580	35
----------------	-------------------------	-----------------------------	-------------	--------------	---	------------	------------	-------	-----------

D.G. Enti locali, montagna e piccoli comuni

D.d.s. 28 settembre 2021 - n. 12818
Fondo Comuni Confinanti - Progetti strategici - Comune di Breno (BS): Int. 4.2BR «Realizzazione nuovo parcheggio pubblico e deposito a servizio della frazione Mezzarro». CUP J71B17000520009. Espressione del parere regionale in merito al progetto di fattibilità tecnico economica e nulla osta alla liquidazione dell'anticipo del 10% del finanziamento del fondo comuni confinanti, ai sensi dell'art. 3.1 della «Procedura interna per l'attuazione delle proposte di interventi strategici sul Fondo Comuni Confinanti», approvata con d.g.r. n. 4112 del 21 dicembre 2020

LA DIRIGENTE DELLA STRUTTURA MONTAGNA

Richiamati:

- la legge 23 dicembre 2009 n. 191 «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2010)», come modificata dalla legge 27 dicembre 2013 n. 147, e in particolare l'art.2, commi 117 e 117 bis;
- l'Intesa tra Ministero dell'Economia e Finanze, Ministero degli Affari Regionali, Regione Lombardia, Regione del Veneto e Province autonome di Trento e Bolzano, sottoscritta il 19 settembre 2014, inerente il Fondo Comuni Confinanti e relative modalità di gestione;
- il Regolamento per la Gestione dell'Intesa, adottato dal Comitato paritetico in data 11 febbraio 2015;

Richiamata altresì la d.g.r. n. 4112 del 21 dicembre 2020 «Procedure per l'istruttoria regionale delle proposte di interventi strategici finanziati dal Fondo Comuni Confinanti - revisione della d.g.r. 6423 del 3 aprile 2017» con la quale sono state approvate le nuove procedure interne per l'attuazione delle proposte di interventi strategici sul Fondo Comuni Confinanti di cui all'allegato 1 della stessa;

Premesso che:

- il Comitato Paritetico per la gestione dell'Intesa con deliberazione n. 18 del 28 novembre 2016 ha approvato la proposta relativa al «Programma dei progetti strategici inerenti l'ambito Alto Garda e uno stralcio della Valle Camonica nel territorio della provincia di Brescia»;
- il Comitato Paritetico per la gestione dell'Intesa con deliberazione n. 9 del 21 dicembre 2020 ha approvato la modifica a tale Programma prevedendo il finanziamento del seguente progetto strategico:

DESCRIZIONE DELLE SCHEDE DI PROGETTO	SOGGETTO PROPONENTE	SOGGETTO ATTUATORE	COSTO COMPLESSIVO	FINANZIAMENTO FCC
4.2 BR Realizzazione nuovo parcheggio pubblico e deposito a servizio della frazione Mezzarro.	Provincia di Brescia	Comune di Breno	€ 150.000,00	€ 100.000,00

- Regione Lombardia ha approvato con d.g.r. n. 6113 del 16 gennaio 2017, lo «Schema della Convenzione per l'attuazione della proposta di programma di interventi strategici relativi all'ambito Alto Garda e ad uno stralcio dell'ambito Valle Camonica nel territorio della Provincia di Brescia da stipularsi con il Fondo Comuni Confinanti», sottoscritta tra le parti in data 10 marzo 2017;
- Regione Lombardia ha approvato con d.g.r. n. 4271 del 8 febbraio 2021, lo «Schema del quarto atto aggiuntivo alla Convenzione per l'attuazione della proposta di programma di interventi strategici relativi all'ambito Alto Garda e ad uno stralcio dell'ambito Valle Camonica nel territorio della Provincia di Brescia» da stipularsi con il Fondo Comuni Confinanti che prevede la modifica approvata dal Comitato Paritetico per la gestione dell'Intesa con deliberazione n. 9 del 21 dicembre 2020, sottoscritto tra le parti in data 13 aprile 2021;
- Regione Lombardia ha approvato con la medesima d.g.r. n. 4271 del 08 febbraio 2021 lo schema del quarto atto aggiuntivo all'Accordo di collaborazione tra Regione Lombardia, Provincia di Brescia e soggetti attuatori per l'attuazione della proposta di programma di interventi strategici nel territorio di confine della Provincia di Brescia - Ambito Valle Camonica, sottoscritto tra le parti in data 4 maggio 2021;

Considerato che ai sensi dell'art.4 comma 2, della Convenzione tra il Fondo Comuni Confinanti e la Regione Lombardia, entro nove mesi dalla sottoscrizione della stessa i soggetti attuatori devono trasmettere a Regione Lombardia il previsto approfondimento tecnico;

Vista la comunicazione del Comune di Breno, prot. regionale V1.2021.0038115 del 14 giugno 2021, con la quale è stato trasmesso il progetto di Fattibilità Tecnica Economica e la richiesta di liquidazione dell'anticipo del 10% del contributo del Fondo Comuni Confinanti;

Considerato che l'UTR di Brescia competente ha proceduto alle verifiche tecniche, come previsto dal punto 3 dell'allegato 1 delle «Procedure per l'istruttoria regionale delle proposte di interventi strategici finanziati dal Fondo comuni confinanti», approvate con d.g.r. 4112 del 21 dicembre 2020, provvedendo:

- a segnalare la necessità di integrazioni al progetto di fattibilità tecnico economica, con la nota prot. regionale, n. AE03.2021.0003393 del 2 luglio 2021, a cui è seguita la nota della Direzione Generale Enti Locali, Montagna e Piccoli Comuni di richiesta integrazioni e chiarimenti al Comune di Breno, prot. regionale V1.2021.0040420 del 16 luglio 2021;
- ad emettere, a seguito dell'esame delle integrazioni del Comune di Breno, pervenute con nota prot. regionale V1.2021.0040917 del 28 luglio 2021, il parere istruttorio, trasmesso con nota prot. V1.2021.0041732 del 26 agosto 2021, favorevole al progetto fattibilità tecnico economica per la «Realizzazione del nuovo parcheggio pubblico e deposito a servizio della frazione Mezzarro», segnalando la non completa coerenza del cronoprogramma dei flussi finanziari con le fasi attuative dell'intervento, poiché la quota a saldo può essere richiesta solo a seguito dell'approvazione della rendicontazione finale dell'intervento dal IV° trimestre 2022;

Rilevato che:

- l'importo complessivo di € 150.000,00, come risulta dal quadro economico allegato al progetto di fattibilità tecnica economica, è coperto per la quota di € 100.000,00 dal finanziamento del Fondo Comuni Confinanti e per la quota di € 50.000,00 da fondi propri dell'amministrazione comunale di Breno;
- l'intervento in esame risulta inserito nel programma annuale dei lavori pubblici del Comune di Breno, approvato con Delibera di Giunta comunale n. 37 del 29 dicembre 2020;
- come risulta dalla Delibera di Giunta comunale n. 35 del 31 maggio 2021, con cui il Comune di Breno approva il progetto di fattibilità tecnico economica dell'intervento ed indica l'importo a carico del dell'Ente Comunale, pari ad € 50.000,00, che trova imputazione al capitolo comunale n. 10052.02.586300 del bilancio di previsione 2021/2023, annualità 2021;
- con delibera di Giunta comunale n. 49 del 26 luglio 2021 con cui Breno ha riapprovato il progetto in esame per provvedere alla correzione dell'importo del quadro economico relativo al compenso destinato alla Provincia di Brescia;

Vista la comunicazione della Commissione europea sulla nozione di aiuto di stato di cui all'art. 107 par. 1 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea (2016/C/262/01), in particolare per quanto riguarda la definizione di attività economica (punto 2) e di incidenza sugli scambi (punto 6.3);

Dato atto CHE la Struttura scrivente ha proceduto a svolgere le verifiche, per quanto di competenza, sul progetto di fattibilità tecnico-economica dell'intervento, rilevando che:

- come emerge dalla delibera di Giunta comunale n. 35 del 31 maggio 2021, l'amministrazione comunale con atto notarile del 13 dicembre 2019 ha acquisito la proprietà del manufatto;
- nell'autocertificazione allegata alle integrazioni al progetto di fattibilità tecnico economica, è dichiarato che l'intervento non implica attività economica e che rimane in capo al Comune di Breno la gestione dell'intervento oltre alla proprietà;

Ritenuto che l'intervento proposto non sia rilevante ai fini della applicazione della disciplina europea in materia di aiuti di Stato, in quanto funzionale alla attività istituzionale del Comune, senza rilievo di attività economica, e di rilevanza meramente locale in quanto si tratta di edifici comunali destinati a parcheggio pubblico e a deposito comunale;

Dato atto che per quanto riguarda le verifiche del piano degli indicatori di realizzazione e di risultato, la Provincia di Brescia, in qualità di Programme manager, provvederà ad una sistematiz-

Serie Ordinaria n. 40 - Giovedì 07 ottobre 2021

zazione del piano degli indicatori, ai fini di una migliore gestione e monitoraggio dello stesso programma, attività per la quale è riconosciuta alla Provincia di Brescia, come previsto all'art. 8 punto 2 dell'Accordo di Collaborazione tra Regione Lombardia, Provincia di Brescia e soggetti attuatori, una percentuale del 2,5% sull'importo del contributo del Fondo Comuni Confinanti, pari ad € 2.500,00, come tra l'altro evidenziato nel quadro economico aggiornato del progetto, trasmesso con nota prot. regionale V1.2021.0040917 del 28 luglio 2021;

Dato atto che la quota a saldo può essere richiesta solo a seguito dell'approvazione della rendicontazione finale dell'intervento dal IV° trimestre 2022;

Dato atto che:

- si è provveduto ad adempiere alle disposizioni previste dagli artt. 4, 6 ed 8 della Convenzione tra Regione Lombardia e Fondo Comuni Confinanti per «l'attuazione della proposta di programma di interventi strategici relativi all'ambito Alto Garda e ad uno stralcio dell'ambito Valle Camonica nel territorio della Provincia di Brescia», sottoscritta digitalmente il 10 marzo 2017, il cui schema è stato approvato con d.g.r. n. n. 6113 del 16 gennaio 2017;
- gli obblighi, ai sensi degli articoli 26 e 27 del d.lgs. 33/13, sono garantiti dalla pubblicazione sul sito del Fondo Comuni Confinanti- <http://www.fondocomuniconfinanti.it> - nella sezione trasparenza;

Ritenuto pertanto di:

- esprimere parere favorevole al progetto di fattibilità tecnico economica per la «Realizzazione di un nuovo parcheggio pubblico e deposito a servizio della frazione Mezzarro»;
- rilasciare alla Provincia Autonoma di Trento, segreteria tecnica del Fondo Comuni Confinanti, il nulla osta alla liquidazione dell'anticipo del 10% dell'importo complessivo del contributo di € 100.000,00, pari ad € 10.000,00, di cui € 9.750,00 al Comune di Breno per l'intervento ed € 250,00, per l'attività di verifica del piano degli indicatori di realizzazione e di risultato, alla Provincia di Brescia;

Dato atto che:

- quanto sopra esposto è riassunto nell'allegato 1, scheda riassuntiva, parte integrante del presente atto;
- il presente provvedimento è stato adottato nei tempi stabiliti dall'art. 3.1 dell'allegato 1 alla d.g.r. n. 4112 del 21 dicembre 2020, sopra menzionata, per i casi di interruzione dei termini per richiesta integrazioni;

Visti la legge regionale 7 luglio 2008 n. 20 nonché i provvedimenti organizzativi della XI legislatura, che definiscono l'attuale assetto organizzativo della Giunta regionale e il conseguente conferimento degli incarichi dirigenziali;

Dato atto che il presente provvedimento concorre al raggiungimento del risultato atteso 24 «Governance per l'attrattività della montagna (Aree interne, PISL, Parco dello Stelvio e Fondo Comuni Confinanti)», codice programma Ter 9.7 «Sviluppo sostenibile del territorio montano piccoli comuni», del vigente Programma Regionale di Sviluppo della XI Legislatura, di cui alla d.c.r. 10 luglio 2018 n. 64;

Ritenuto di

- trasmettere al FCC ed al soggetto attuatore il presente decreto e per conoscenza all'UTR di Brescia ed alla Provincia di Brescia, quale esito dell'istruttoria;
- pubblicare il presente atto sul BURL;

Per tutto quanto in premessa

DECRETA

• Di esprimere parere favorevole, per le motivazioni riportate in premessa ed a seguito del parere rilasciato dall'UTR di Brescia, sul progetto di fattibilità tecnica ed economica inerente la «Realizzazione di un nuovo parcheggio pubblico e deposito a servizio della frazione Mezzarro», dettagliato nell'Allegato 1 parte integrante del presente atto;

• Di rilasciare il nulla osta alla Provincia Autonoma di Trento, segreteria tecnica del Fondo Comuni Confinanti, per la liquidazione dell'anticipo del 10% del contributo, pari ad € 10.000,00, di cui € 9.750,00 al Comune di Breno per l'intervento ed € 250,00, alla Provincia di Brescia per l'attività di verifica del piano degli indicatori di realizzazione e di risultato;

• Di dare atto che si è provveduto, in relazione al progetto in esame, ad adempiere alle disposizioni previste dagli artt. 4, 6 ed 8 della Convenzione avente ad oggetto «Attuazione della proposta di Programma di interventi strategici relativi all'ambito

Alto Garda e ad uno stralcio dell'ambito Valle Camonica nel territorio della provincia di Brescia», sottoscritta, in data 10 marzo 2017 tra Regione Lombardia e Fondo Comuni Confinanti citata in premessa;

- di trasmettere al FCC ed al soggetto attuatore, il presente decreto e per conoscenza all'UTR di Brescia ed alla Provincia di Brescia, quale esito dell'istruttoria;
- di attestare che il presente atto non è soggetto agli obblighi di pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del d.lgs. 33/2013;
- di pubblicare il presente atto sul BURL.

La dirigente
Valeria De Carlo

_____ • _____

Progetto di Fattibilità Tecnico Economica (Art.23 d.lgs 50/2016 e dpr 207/2010 Art. 17 e seguenti): INT. 4.2BR "Realizzazione di un nuovo parcheggio pubblico e deposito a servizio della frazione Mezzarro"	
ALLEGATO 1 AL DECRETO DI APPROVAZIONE DEL PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICO ECONOMICA e ANTICIPAZIONE DI CASSA	
OGGETTO	DESCRIZIONE
Ambito	Ambito Valle Camonica – Comune di Breno
Descrizione del progetto	Il progetto riguarda la realizzazione di parcheggi pubblici e di un locale deposito attrezzi – magazzino per le attrezzature della contrada, nell'abitato della località Mezzarro, a seguito della demolizione di un fabbricato in disuso destinato a stalla e fienile, acquisito dall'Amministrazione comunale.
CUP	J71B17000520009
Soggetto Attuatore	Comune di Breno.
RUP	Angelo Dario Giacomelli
Convenzione per l'attuazione della proposta di programma di interventi strategici relativi all'ambito Alto Garda e ad uno stralcio dell'ambito Valle Camonica nel territorio della Provincia di Brescia da stipularsi con il Fondo Comuni Confinanti	1) Delibera FCC n. 18 del 28 novembre 2016 di approvazione della Proposta relativa al "programma dei progetti strategici inerenti l'ambito Alto Garda e uno stralcio della Valle Camonica nel territorio della provincia di Brescia"; 2) DGR n. 6113 del 16 gennaio 2017 di approvazione dello schema di Convenzione; 3) Sottoscrizione della convenzione con firma digitale del 10 marzo 2017.
Accordo di Collaborazione tra RL, Prov BS e soggetti attuatori per l'attuazione della proposta di programma di interventi strategici nel territorio di confine della Provincia di Brescia – Stralcio Valle Camonica	1) DGR n. 6606 del 19 maggio 2017 di approvazione dello schema di Accordo; 2) Sottoscrizione dell'accordo con firma digitale del 19 luglio 2017.
Importo complessivo del progetto	€ 150.000,00
Importo finanziamento FCC	€ 100.000,00
Copertura eccedente il contributo FCC per l'intervento	€ 50.000,00
Fabbisogno di cassa da erogare/anticipo	€ 10.000,00 di cui: - € 9.750,00 per lavori al Comune di Breno; - € 250,00 per attività di management alla Provincia di Brescia.

Serie Ordinaria n. 40 - Giovedì 07 ottobre 2021

cronoprogramma	4.2BR	inizio lavori: entro dicembre 2021
		Fine lavori: entro giugno 2022
		Collaudo: entro giugno 2022
Prescrizioni per le fasi successive all'approvazione del FTE	<u>Punto di attenzione:</u> l'UTR segnala la non completa coerenza delle tempistiche dei flussi finanziari con quelle relative alle fasi attuative dell'intervento, indicate nell'autocertificazione trasmessa dal soggetto attuatore insieme al progetto. Nello specifico segnala che la quota a saldo, indicata nel cronoprogramma finanziario entro il III° trimestre 2022, non potrà essere richiesta prima dell'approvazione della rendicontazione finale dell'intervento, indicata invece entro il IV° trimestre 2022.	

D.G. Formazione e lavoro

D.d.u.o. 5 ottobre 2021 - n. 13199

Avviso per l'attuazione di garanzia giovani fase 2 in lombardia di cui al d.d.g.n.19738 del 24 dicembre 2018 - Determinazioni: proroga termini di chiusura del bando

LA DIRIGENTE DELLA U.O. POLITICHE EUROPEE
E COORDINAMENTO DELLE FUNZIONI TRASVERSALI
- ORGANISMO INTERMEDIO DI GARANZIA GIOVANI -

Visti:

- il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
- il Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, relativo al Fondo sociale europeo e abrogante il Regolamento (CE) n. 1081/2006 del Consiglio, che sostiene all'art. 16, l'«iniziativa a favore dell'occupazione giovanile per la lotta alla disoccupazione giovanile»;
- la Comunicazione COM (2013) 144 finale del 12 marzo 2013 fatta dalla Commissione al Parlamento Europeo, al Consiglio, al Comitato Economico e Sociale Europeo e al Comitato delle Regioni su una «Iniziativa a favore dell'occupazione giovanile», aperta a tutte le Regioni con un livello di disoccupazione giovanile superiore al 25%;
- la Raccomandazione del Consiglio 2013/C 120/01 del 22 aprile 2013 sull'istituzione di una garanzia per i giovani, pubblicata sulla GUE Serie C 120/2013 del 26 aprile 2013, che raccomanda agli Stati Membri «di garantire che tutti i giovani di età inferiore a 25 anni ricevano un'offerta qualitativamente valida di lavoro, proseguimento degli studi, apprendistato o tirocinio entro un periodo di quattro mesi dall'inizio della disoccupazione o dall'uscita dal sistema d'istruzione formale («garanzia per i giovani»)»;
- la Decisione di esecuzione della Commissione C(2014) 4969 del 11 luglio 2014 che adotta alcuni elementi del programma operativo «Programma operativo nazionale Iniziativa Occupazione Giovani» per l'attuazione dell'iniziativa per l'occupazione giovanile in Italia in vista di un supporto del Fondo sociale europeo e dell'Iniziativa per l'occupazione giovanile ai fini dell'obiettivo «Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione» per le regioni Piemonte, Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste, Liguria, Lombardia, Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna, Provincia Autonoma di Trento, Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Emilia-Romagna, Toscana, Umbria, Marche, Lazio in Italia ;
- il Regolamento Delegato (UE) n. 2019/2170, della Commissione del 27 settembre 2019, recante modifica del Regolamento Delegato (UE) 2015/2195 che integra il Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo sociale europeo, per quanto riguarda la definizione di tabelle standard di costi unitari e di importi forfettari per il rimborso da parte della Commissione;
- la Decisione di esecuzione della Commissione C(2020)9116 del 10 dicembre 2020 riguardante la riprogrammazione del programma operativo «Programma Operativo Nazionale Iniziativa Occupazione Giovani»;
- il Paragrafo 7.2 del Programma Operativo nazionale «Iniziativa Occupazione Giovani» in cui vengono individuate tutte le Regioni e le Province Autonome come organismi intermedi ai sensi del comma 7, dell'art.123 del Regolamento (UE) n. 1303/2013;

Richiamati

- Il decreto direttoriale n. 24 del 23 gennaio 2019 dell'Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro (Anpal), che aggiorna la ripartizione delle risorse del Programma Operativo nazionale «Iniziativa Occupazione Giovani» tra le Regioni e la Provincia Autonoma di Trento per l'attuazione della seconda fase di Garanzia Giovani, approvata con d.d. n. 22/2018, e che in particolare, stabilisce per Regione Lombardia un importo complessivo pari a € 77.158.685,00;

- la d.g.r. n. XI/197 del 11 giugno 2018 di approvazione dello schema di Convenzione tra l'Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro (ANPAL) e Regione Lombardia per l'attuazione della nuova fase dell'iniziativa europea per l'occupazione dei giovani, successivamente sottoscritta dal Direttore Generale di ANPAL e dal Direttore Generale della Direzione Istruzione, Formazione e Lavoro di Regione Lombardia (agli atti dell'ufficio);

- la d.g.r. n. XI/4076 del 21 dicembre 2020 «Modifica del Piano esecutivo regionale di attuazione della Garanzia per i Giovani», con cui è stato riprogrammato il Piano esecutivo di attuazione regionale (PAR) della Nuova Garanzia Giovani approvato con d.g.r. XI/550 del 24 settembre 2018 e con cui è stata approvata la nuova dotazione finanziaria per un importo complessivo di € 99.708.291,78;

Visto l'art. 3 della soprammenzionata Convenzione con ANPAL, con il quale sono delegate a Regione Lombardia, in qualità di Organismo Intermedio, le funzioni di gestione del Programma Operativo conformemente al principio di sana gestione finanziaria, disciplinate dall'art. 125 del Regolamento (UE) n. 1303/2013;

Richiamato il d.d.g. n. 19738 del 24 dicembre 2018 «Approvazione Avviso per l'attuazione dell'iniziativa Garanzia Giovani fase 2 in Lombardia» con cui è stato approvato l'Avviso Multimisura con una dotazione finanziaria di € 60.158.685,00;

Visti i successivi provvedimenti con cui sono state introdotte modifiche al Bando Multimisura e, in particolare, il decreto n. 2383 del 23 febbraio 2021 con il quale è stata incrementata la dotazione finanziaria ad un totale di € 64.658.685,00 e sono stati modificati i termini di chiusura del Bando, come segue:

- 31 dicembre 2021: data ultima entro cui presentare la domanda di Dote;
- 31 marzo 2022: data ultima entro cui realizzare e concludere tutti i servizi previsti nella Dote;
- 31 luglio 2022: data ultima entro cui presentare la richiesta di liquidazione;
- 31 maggio 2022: data ultima entro cui i soggetti ospitanti possono presentare la domanda di rimborso dell'indennità di tirocinio extracurriculare;

Visti i dati di monitoraggio relativi all'attuazione del Bando Multimisura che attestano un tasso di avanzamento finanziario pari al 32% che rende opportuno prorogare ulteriormente i termini sopra indicati;

Tenuto conto del meccanismo di overbooking controllato, di cui al decreto n. 10305 del 27 luglio 2021, che consente di massimizzare i livelli di spesa rimettendo in circolo le economie maturate e dare continuità al finanziamento delle misure del Bando Garanzia Giovani Multimisura;

Ritenuto di prorogare ulteriormente i termini di chiusura del Bando e, in particolare, di:

- prorogare al 31 dicembre 2022 la data ultima entro cui presentare la domanda di Dote;
- prorogare al 31 marzo 2023 la data ultima entro cui realizzare e concludere tutti i servizi previsti nella Dote;
- prorogare al 30 aprile 2023 la data ultima entro cui presentare la richiesta di liquidazione;

Ritenuto, inoltre, di prorogare al 30 aprile 2023 la data ultima entro cui i soggetti ospitanti di destinatari di Garanzia Giovani possono inviare la domanda di rimborso di indennità di tirocinio extracurriculare;

Dato atto che gli obblighi di comunicazione ai sensi degli artt. 26 e 27 del Decreto legislativo n. 33 del 14 marzo 2013 sono stati già assolti in sede di adozione del decreto n. 19738/2018;

Richiamata la d.g.r. del 17 marzo 2021 n. 4431 con la quale viene nominata la dott.ssa Giuseppina Panizzoli (Dirigente della UO Politiche Europee e coordinamento delle funzioni trasversali) Responsabile dell'Organismo intermedio di Garanzia Giovani

DECRETA

1. di prorogare ulteriormente i termini di chiusura del Bando come segue:

- 31 dicembre 2022: data ultima entro cui presentare la domanda di Dote;
- 31 marzo 2023: data ultima entro cui realizzare e concludere tutti i servizi previsti nella Dote;
- 30 aprile 2023: data ultima entro cui presentare la richiesta di liquidazione;

Serie Ordinaria n. 40 - Giovedì 07 ottobre 2021

2. di prorogare, altresì, al 30 aprile 2023 la data ultima entro cui i soggetti ospitanti di destinatari di Garanzia Giovani possono inviare la domanda di rimborso di indennità di tirocinio extracurriculare;

3. di far salve le ulteriori disposizioni previste dall'Avviso;

4. di attestare che la pubblicazione ai sensi degli artt. 26 e 27 del d.lgs. 33/2013 è già avvenuta in sede di adozione del decreto n. 19738/2018;

5. di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia (BURL), sul portale Bandi Online - www.bandi.regione.lombardia.it e sul sito Garanzia Giovani di Regione Lombardia www.garanzia Giovani.regione.lombardia.it.

La dirigente
Giuseppina Panizzoli

D.G.Territorio e protezione civile

D.d.u.o. 29 settembre 2021 - n. 12905

Nuove determinazioni in merito al differimento dei termini temporali dell'istruttoria delle domande presentate sul bando «Interventi finalizzati all'avvio di processi di rigenerazione urbana», approvato con il d.d.u.o. 15 gennaio 2021 - n. 245

IL DIRIGENTE DELLA U.O. URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO

Richiamati:

- la d.g.r. n. XI/3944 del 30 novembre 2020 «Approvazione dei criteri per l'emanazione del bando «interventi finalizzati all'avvio di processi di rigenerazione urbana»»;
- il d.d.u.o. 15 gennaio 2021 - n. 245, pubblicato sul BURL Serie Ordinaria n. 3 - Mercoledì 20 gennaio 2021, che approva il bando «interventi finalizzati all'avvio di processi di rigenerazione urbana», individuando il Dirigente pro tempore dell'Unità Organizzativa Urbanistica e assetto del territorio della Direzione Generale Territorio e Protezione Civile, responsabile del procedimento di selezione e concessione dei contributi nell'ambito del bando stesso;
- d.d.u.o. 21 gennaio 2021 - n. 497 «Rettifica, per mero errore materiale, del d.d.u.o. n. 245 del 15 gennaio 2021 «Approvazione del bando «Interventi finalizzati all'avvio di processi di rigenerazione urbana» e del d.d.u.o. n. 248 del 15 gennaio 2021 «Approvazione del bando «Interventi finalizzati alla riqualificazione e valorizzazione turistico-culturale dei borghi storici»»;
- d.d.g. 17 maggio 2021 - n. 6552 «Costituzione della Commissione di valutazione per l'istruttoria tecnica delle domande di partecipazione presentate a valere sul bando «Interventi finalizzati all'avvio di processi di rigenerazione urbana» (d.d.u.o. 15 gennaio 2021 - n. 245)»;
- d.d.u.o. 11 giugno 2021 - n. 8027 «Differimento dei termini temporali dell'istruttoria delle domande presentate sul bando «interventi finalizzati all'avvio di processi di rigenerazione urbana», approvato con il d.d.u.o. 15 gennaio 2021 - n. 245», che ha disposto di differire di 30 giorni i termini temporali dell'istruttoria delle domande presentate sul bando «interventi finalizzati all'avvio di processi di rigenerazione urbana», la cui conclusione era prevista dal bando medesimo entro 90 giorni dal termine per la presentazione delle domande del 12 marzo 2021;
- il d.d.u.o. 16 giugno 2021 - n. 8261 «Riapertura dei termini del bando «Interventi finalizzati all'avvio di processi di rigenerazione urbana», approvato con il d.d.u.o. 15 gennaio 2021 - n. 245, per consentire l'integrazione documentale»;
- il d.d.u.o. 9 luglio 2021 - n. 9456 «Ulteriore differimento dei termini temporali dell'istruttoria delle domande presentate sul bando «interventi finalizzati all'avvio di processi di rigenerazione urbana», approvato con il d.d.u.o. 15 gennaio 2021 - n. 245, che ha disposto di differire fino al 30 settembre 2021 i termini temporali dell'istruttoria delle domande presentate sul bando «interventi finalizzati all'avvio di processi di rigenerazione urbana»;
- il d.d.g. 13 settembre 2021 - n. 12058 «Aggiornamento nomine della Commissione di valutazione per l'istruttoria tecnica delle domande di partecipazione presentate a valere sul bando «interventi finalizzati all'avvio di processi di rigenerazione urbana» (d.d.u.o. 15 gennaio 2021 - n. 245), costituita con d.d.g. 17 maggio 2021 - n. 6552»;

Preso atto dello stato di avanzamento delle operazioni di valutazione delle proposte progettuali, a cura della Commissione di valutazione, e della necessità di differire i suddetti termini temporali dell'istruttoria delle domande, già differiti con d.d.u.o. n. 9456/2021, in considerazione dell'elevato numero di domande pervenute;

Ritenuto pertanto, per i motivi sopra richiamati, necessario differire fino al 30 novembre 2021 i termini temporali dell'istruttoria delle domande presentate sul bando «interventi finalizzati all'avvio di processi di rigenerazione urbana», approvato con il d.d.u.o. 15 gennaio 2021 - n. 245;

Richiamata la d.g.r. n. XI/4812 del 31 maggio 2021 avente ad oggetto «VIII Provvedimento Organizzativo 2021», con la quale è stato conferito l'incarico di Dirigente della U.O. «Urbanistica e Assetto del territorio» all'Arch. Stefano Buratti;

Verificato che il presente provvedimento non rientra nell'ambito di applicazione degli artt. 26 e 27 del d.lgs. n. 33/2013;

DECRETA

1. di differire fino al 30 novembre 2021 i termini temporali dell'istruttoria delle domande presentate sul bando «interventi fina-

lizzati all'avvio di processi di rigenerazione urbana», approvato con il d.d.u.o. 15 gennaio 2021 - n. 245;

2. di attestare che il presente provvedimento non rientra nell'ambito di applicazione degli artt. 26 e 27 del d.lgs. n. 33/2013;

3. di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia (BURL) e sul Portale Bandi Online - www.bandiregione.lombardia.it.

Il dirigente
Stefano Buratti

Serie Ordinaria n. 40 - Giovedì 07 ottobre 2021

D.d.u.o. 29 settembre 2021 - n. 12906

Nuove determinazioni in merito al differimento dei termini temporali dell'istruttoria delle domande presentate sul bando «Interventi finalizzati alla riqualificazione e valorizzazione turistico-culturale dei borghi storici», approvato con il d.d.u.o. 15 gennaio 2021 - n. 248

3. di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia (BURL) e sul Portale Bandi Online - www.bandi.regione.lombardia.it.

Il dirigente
Stefano Buratti

IL DIRIGENTE DELLA U.O. URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO

Richiamati:

- la d.g.r. n. XI/3945 del 30 novembre 2020 «Approvazione dei criteri per l'emanazione del bando «interventi finalizzati alla riqualificazione e valorizzazione turistico-culturale dei borghi storici»»;
- il d.d.u.o. 15 gennaio 2021 - n. 248, pubblicato sul BURL Serie Ordinaria n. 3 - Mercoledì 20 gennaio 2021, che approva il bando «Interventi finalizzati alla riqualificazione e valorizzazione turistico-culturale dei borghi storici», individuando il Dirigente pro tempore dell'Unità Organizzativa Urbanistica e assetto del territorio della Direzione Generale Territorio e Protezione Civile, responsabile del procedimento di selezione e concessione dei contributi nell'ambito del bando stesso;
- il d.d.u.o. 21 gennaio 2021 - n. 497 «Rettifica, per mero errore materiale, del d.d.u.o. n. 245 del 15 gennaio 2021 «Approvazione del bando «Interventi finalizzati all'avvio di processi di rigenerazione urbana» e del d.d.u.o. n. 248 del 15 gennaio 2021 «Approvazione del bando «Interventi finalizzati alla riqualificazione e valorizzazione turistico-culturale dei borghi storici»»;
- la d.d.g. 17 maggio 2021 - n. 6553 «Costituzione della Commissione di valutazione per l'istruttoria tecnica delle domande di partecipazione presentate a valere sul bando «Interventi finalizzati alla riqualificazione e valorizzazione turistico-culturale dei Borghi Storici» (d.d.u.o. 15 gennaio 2021 - n. 248);
- il d.d.u.o. 11 giugno 2021 - n. 8030 «Differimento dei termini temporali dell'istruttoria delle domande presentate sul bando «interventi finalizzati alla riqualificazione e valorizzazione turistico-culturale dei borghi storici», approvato con il d.d.u.o. 15 gennaio 2021 - n. 248, che ha disposto di differire di 30 giorni i termini temporali dell'istruttoria delle domande presentate sul bando «interventi finalizzati alla riqualificazione e valorizzazione turistico-culturale dei borghi storici», la cui conclusione era prevista dal bando medesimo entro 90 giorni dal termine per la presentazione delle domande del 12 marzo 2021;
- il d.d.u.o. 9 luglio 2021 - n. 9457 «Ulteriore differimento dei termini temporali dell'istruttoria delle domande presentate sul bando «interventi finalizzati alla riqualificazione e valorizzazione turistico-culturale dei borghi storici», approvato con il d.d.u.o. 15 gennaio 2021 - n. 248, che ha disposto di differire fino al 30 settembre 2021 i termini temporali dell'istruttoria delle domande presentate sul bando «interventi finalizzati alla riqualificazione e valorizzazione turistico-culturale dei borghi storici»;

Preso atto dello stato di avanzamento delle operazioni di valutazione delle proposte progettuali, a cura della Commissione di valutazione, e della necessità di differire i suddetti termini temporali dell'istruttoria delle domande, già differiti con d.d.u.o. n. 9457/2021, in considerazione dell'elevato numero di domande pervenute;

Ritenuto pertanto, per i motivi sopra richiamati, necessario differire fino al 30 ottobre 2021 i termini temporali dell'istruttoria delle domande presentate sul bando «interventi finalizzati alla riqualificazione e valorizzazione turistico-culturale dei borghi storici», approvato con il d.d.u.o. 15 gennaio 2021 - n. 248;

Richiamata la d.g.r. n. XI/4812 del 31 maggio 2021 avente ad oggetto «VIII Provvedimento Organizzativo 2021», con la quale è stato conferito l'incarico di Dirigente della U.O. «Urbanistica e Assetto del territorio» all'Arch. Stefano Buratti;

Verificato che il presente provvedimento non rientra nell'ambito di applicazione degli artt. 26 e 27 del d.lgs. n. 33/2013;

DECRETA

1. di differire fino al 30 ottobre 2021 i termini temporali dell'istruttoria delle domande presentate sul bando «interventi finalizzati alla riqualificazione e valorizzazione turistico-culturale dei borghi storici», approvato con il d.d.u.o. 15 gennaio 2021 - n. 248;

2. di attestare che il presente provvedimento non rientra nell'ambito di applicazione degli artt. 26 e 27 del d.lgs. n. 33/2013;